

FINANZIARIA E COMUNI

LE NOVITÀ DELLA MANOVRA 2008 PER GLI ENTI LOCALI

Il Sole **24 ORE**

Lunedì 28 Gennaio 2008 - www.ilssole24ore.com

Personale. Più flessibilità per le spese e stabilizzazioni per i co.co.co. **Pag. 3**

Esternalizzazioni. Il Consiglio decide le sorti delle partecipate. **Pag. 4**

Le nuove norme. Comma per comma con tutte le spiegazioni. **Nell'inserto**

Vincoli di bilancio. Molti i correttivi per liberare gli avanzi e premiare le gestioni «virtuose» - Da risolvere il nodo del debito

Il sindaco rifà i conti con il Patto

Introdotta la «competenza mista» come riferimento degli obiettivi di saldo 2008

Gianni Trovati

Sblocco degli avanzi di amministrazione, esclusione degli enti con saldo positivo dal contributo alla manovra, correttivi per salvaguardare i virtuosi e alleggerimento complessivo dei vincoli. Sono questi gli ingredienti del Patto di stabilità interno in versione 2008, disegnato dall'articolo 1, comma 379 della legge 244/2007.

Il tratto fondamentale del Patto è la continuità con il sistema disegnato l'anno scorso, sia nell'impostazione generale (obiettivi di saldo) sia nei coefficienti, che per il 2008 sono quelli già previsti dalla Finanziaria 2007. Un anno di esperienza, però, non è passato invano, e ha fatto emergere importanti nodi applicativi del nuovo Patto e, almeno in parte, le soluzioni per scioglierli. Anche se qualche problema, importante, rimane aperto e impegnerà il dibattito in corso d'anno.

Ordinando i correttivi secon-

NIENTE CONCORSO

Città e Province che non hanno deficit devono solo replicare la media registrata nel triennio di riferimento

do le dimensioni della platea interessata, il primo che si incontra è quello della competenza mista, che riguarda tutti i 2.300 Comuni soggetti al Patto. Pensata per sbloccare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione, la competenza mista non interviene sul primo passaggio del Patto, la determinazione dell'obiettivo, che rimane governata dai dati di cassa. A cambiare, profondamente, è il secondo passaggio, la determinazione dell'obiettivo, che somma la competenza di parte corrente (accertamenti dei primi tre Titoli dell'entrata e impegni del primo Titolo dell'uscita) e la cassa di conto capitale (Titolo IV dell'entrata e Titolo II dell'uscita; si veda, per entrambi i passaggi, il grafico in pagina). Questo meccanismo ha il vantaggio di unificare l'obiettivo e di liberare i risparmi accumulati dalle gestioni precedenti, perché rende ininfluente i pagamenti di parte corrente e gli impegni in conto capitale. Il mix contabile individuato dalla manovra 2008 consente alle amministrazioni anche di programmare con maggiore libertà gli investimenti, che negli ultimi due anni hanno subito un

tracollo, consentendone il finanziamento con le entrate proprie con quelle che non rilevano ai fini del Patto. Questa soluzione, inoltre, evita di imporre un non senso economico, come l'obbligo di incrementare le entrate per parcheggiarle in cassa e centrare così gli obiettivi del Patto, senza correlarle contestualmente a una spesa. Anche se, naturalmente, tutta questa libertà non deve far dimenticare che gli impegni si traducono prima o poi in pagamenti e, al di là dei meccanismi contabili del Patto, ad avere l'ultima parola è la ferrea legge della cassa (si veda anche l'articolo sotto).

Non tutte le amministrazioni, però, sono in condizione di apprezzare la novità. Soprattutto quando negli anni di riferimento (2003/2005) si è accertato più di quanto riscosso o si è impegnato meno di quanto pagato. Per questi enti (sono 289, come calcolato sul Sole-24 Ore del 19 novembre) la competenza mista si traduce di fatto in un aggravio dei vincoli, e in loro soccorso è intervenuta la possibilità di determinare l'obiettivo con il "vecchio" criterio di cassa anche nel 2008. Un'opzione, però, che salva solo chi ha un saldo medio 2003/2005 di competenza mista positivo, e superiore a quello di cassa.

Un terzo correttivo sterilizza le entrate straordinarie legate a dismissioni, che gonfiando il saldo di riferimento rischiano di alzare troppo l'asticella del Patto. Per essere davvero «straordinarie», e uscire di conseguenza dal saldo rilevante, queste entrate devono superare di almeno il 15% la media delle entrate correnti; e lo sconto è limitato alla differenza fra il totale di queste entrate e il 15% delle entrate totali. Un calcolo complesso, che comunque interessa una trentina di enti.

I tanti interventi che innovano il Patto (e che interessano anche monitoraggi e preventivi, come si spiega nelle pagine seguenti) non hanno però risolto tutti i problemi. In particolare il congelamento delle basi di calcolo, che rimangono quelle del 2003/2005 e che necessitano di un aggiornamento urgente per non vincolare la dinamica degli enti a "fossili" sempre più antichi. Ma questo tema, come un intervento di sistema sull'indebitamento, è rinviato all'anno prossimo.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

DOSSIER A CURA DI
Gianni Trovati

I procedimenti per il calcolo

PRIMO PASSAGGIO DETERMINAZIONE DELLA MANOVRA

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media 2003/2005	
A) PARAMETRO SUL SALDO					
Titolo I	Cassa	489	437	419	
Titolo II	Cassa	174	196	127	
Titolo III	Cassa	505	545	555	
Titolo IV	Cassa	349	365	376	
Entrate finali	Cassa	1.517	1.543	1.477	1.512
Titolo I	Cassa	1.082	1.169	1.246	
Titolo II	Cassa	448	602	498	
Spese finali	Cassa	1.530	1.771	1.744	1.682

Saldo	Cassa	-13	-228	-267	-169,3
Coefficiente 2008		0,205			34,7
Coefficiente 2009		0,155			26,2
Coefficiente 2010		0,155			26,2

B) PARAMETRO SULLA SPESA CORRENTE

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media 2003/2005	
Titolo I	Corrente	1.082	1.169	1.246	1.166
Coefficiente 2008		0,017			19,8
Coefficiente 2009		0,013			15,2
Coefficiente 2010		0,013			15,2

MANOVRA CORRETTIVA (C=A+B)

Manovra 2008				54,5
Manovra 2009				41,4
Manovra 2010				41,4

Fonte: Diritto e Pratica amministrativa - Il Sole-24 Ore

SECONDO PASSAGGIO OBIETTIVO PROGRAMMATICO

	Anno 2003	Anno 2004	Anno 2005	Media 2003/2005	
D) SALDO DI COMPETENZA MISTA 2003/2005					
Titolo I	Competenza	459	443	442	
Titolo II	Competenza	196	172	103	
Titolo III	Competenza	578	661	689	
Titolo IV	Cassa	349	365	376	
Entrate finali		1.582	1.641	1.610	1.611
Titolo I	Competenza	1.143	1.209	1.206	
Titolo II	Cassa	448	602	498	
Spese finali		1.591	1.811	1.704	1.702

Saldo	Competenza mista	-9	-170	-94	-91
--------------	-------------------------	----	------	-----	-----

SALDO OBIETTIVO (E=D+C)

Saldo 2008	Competenza mista				-36,5
Saldo 2009	Competenza mista				-49,6
Saldo 2010	Competenza mista				-49,6

Il caso riguarda un Comune in disavanzo. Si ipotizza inoltre che le seguenti voci siano pari a zero e pertanto non sono prese in considerazione:
■ entrate da dismissioni del patrimonio destinate a estinzione anticipata di prestiti;
■ entrate e spese per la giustizia di cui al comma 683;
■ riscossione e concessione crediti (da sottrarre rispettivamente dal titolo 4 delle entrate e dal titolo 2 delle spese)

Disciplina ad hoc. Rimangono i vincoli per la spesa di personale

Commissariati, esclusione a metà

Oltre alle modifiche apportate alle regole di calcolo, la Finanziaria 2008 contiene altre due norme sul Patto, entrambe di favore degli enti locali e relative al solo 2008. La prima, che riguarda la generalità degli enti, è l'articolo 3, comma 137, che prevede l'esclusione dal saldo utile ai fini della verifica del Patto dei maggiori oneri contrattuali. Riguarda una minoranza di amministrazioni, invece, il comma 386 dell'articolo 1, che proroga per il 2008 l'esclusione dal Patto degli enti commissariati.

Nel 2007 le norme sugli enti commissariati sono state inserite in due commi distinti: il primo (comma 688) riguarda esclusiva-

mente gli enti i cui consigli sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, stabilendo che sono soggetti al Patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. Questa norma, che non è stata toccata dalla nuova legge di bilancio, rimane valida anche per il 2008. Il successivo comma 689 ha escluso dal Patto per il 2006 e per il 2007 gli enti nei quali, nel 2004 o nel 2005, l'organo consultivo è stato commissariato, oltre che per infiltrazioni mafiose, anche per i casi elencati dall'articolo 141 del Tuel (atti contrari alla Costituzione, impossibilità di assicurare il funzionamento e mancata approvazione del bilancio). Di questa

norma, peraltro, Via XX settembre ha dato un'interpretazione restrittiva: la circolare 12/2007, infatti, stabilisce che se un ente è stato commissariato nel 2004 è esente dal Patto per il solo 2006, mentre se il commissariamento è avvenuto nel 2005, l'esclusione opera per l'anno successivo (2007). Il tenore utilizzato dal legislatore con l'articolo 3, comma 386 non invece dovrebbe lasciare spazio ad interpretazioni restrittive (si veda il Sole-24 Ore del 19 novembre). Si deve quindi ritenere che per il 2008 siano esclusi dal Patto gli enti locali commissariati sia nel 2004 sia nel 2005, anche per una frazione di anno. Questi enti, in ogni caso, de-

vonno applicare le norme sul contenimento delle spese di personale previste dal Patto.
Per garantire all'Economia tempi certi e l'esatto impatto di questa esenzione sui saldi di finanza pubblica, l'obbligo di comunicazione della situazione di commissariamento è rafforzato da un sanzione molto incisiva. Attraverso una modifica al comma 685, la mancata comunicazione al sistema Web di tale situazione secondo le indicazioni che saranno definite con apposito decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

N. T.

L'allegato al preventivo. Il prospetto

Le riscossioni guidano i pagamenti

Patrizia Ruffini

Il prospetto di competenza ibrida o mista, allegato obbligatorio al bilancio di previsione, chiude la partita dei correttivi del Patto 2008.

Viene riscritto il comma 684 della Finanziaria 2007, che aveva formalizzato l'obbligo del rispetto del Patto già nella fase del preventivo (per l'obiettivo di competenza) e che, nella rivisitazione del 2008, trova conferma. Però, dal momento che il bilancio di previsione non è in grado di dare dimostrazione del rispetto di un obiettivo calcolato in forma ibrida, la soluzione trovata è quella di richiedere un apposito

modello dimostrativo. Questo abbraccia le previsioni di competenza di parte corrente, riferite ai Titoli I, II e III delle entrate e al Titolo I delle spese, e le previsioni dei flussi di cassa di parte capitale, riferiti al Titolo IV delle entrate, e al Titolo II delle spese. In coerenza con le norme del Patto di stabilità europea, le riscossioni di crediti (Titolo IV, categoria 6) e le concessioni di crediti (Titolo II, intervento 10) non rilevano nel calcolo dell'indebitamento netto della Pa.

Sono fuori dal saldo le entrate da accensioni di prestiti (Titolo V) e le spese per il rimborso degli stessi (Titolo III); come non

rientra neppure l'avanzo di amministrazione. Inoltre (articolo 2, comma 137 della legge 244/2007) possono essere escluse, per il 2008, le spese del personale scaturenti dalle intese e dagli accordi fra Governo e sindacati per i rinnovi contrattuali, biennio 2006-2007. Rimane, infine, la norma che consente di non calcolare nei saldi le spese autorizzate dal ministero per nuove sedi giudiziarie, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 683 della legge 296/2006.

Il prospetto contiene le previsioni delle entrate e spese correnti, mentre per la parte in conto capitale occorre mettere mano alle

previsioni degli incassi e dei pagamenti (che ai meno giovani rievocano l'ormai lontano bilancio di cassa eliminato dopo il Dpr 421/1979). Per poter rientrare nell'obiettivo 2008/2010, in sostanza, i pagamenti relativi agli investimenti dovranno essere sincronizzati con le riscossioni del Titolo IV (alienazioni patrimoniali, concessioni edilizie, trasferimenti in conto capitale da enti pubblici e da privati), senza poter prevedere il pagamento di somme ulteriori, se non attraverso una riduzione degli impegni di parte corrente.

Secondo la Corte dei conti (autodizione alle commissioni Bilan-

cio di Camera e Senato sul Ddl Finanziaria 2008) con il passaggio alla competenza mista «si pongono le condizioni per una accelerazione dei pagamenti (almeno di quelli correnti non più soggetti a un vincolo specifico) e per una programmazione meno stringente delle spese in conto capitale».

In effetti il criterio della competenza mista tiene fuori dal Patto e, perciò, libera dai vincoli la «cassa» relativa alla parte corrente e la «competenza» degli investimenti. È appunto la strada scelta per liberare gli avanzi di amministrazione e consentirne l'utilizzo. Ciò non deve però trarre in inganno e far prospettare gradi di libertà che non ci sono: i concetti di cassa e competenza non sono svincolati l'uno dall'altro, poiché tutto quello che è competenza og-

gi prima o poi si concluderà con una uscita di cassa. In sostanza la libertà di programmare nuovi investimenti è solo apparente, perché viene rigorosamente stretta dalla briglie delle ripercussioni di cassa a cui, nel medio periodo, non si sfugge. Con una tensione che si fa più forte per gli investimenti finanziati con mutui (ma il ragionamento è analogo per quelli finanziati con l'avanzo), poiché i relativi pagamenti entrano nel saldo rilevante del Patto, mentre le entrate che li finanziano.

Per gli enti che hanno accumulato negli anni passati residui passivi al titolo II della spesa è facile prevedere pesanti difficoltà sul fronte dei pagamenti.

Ma la fase applicativa di questo nuovo meccanismo è appena iniziata.

Sindaci & Revisori
È in edicola:
La revisione delle poste in valuta
SOLO CON IL SOLE 24 ORE A SOLI € 6,00!
OFFERTA VALIDA IN ITALIA DAL 17/01/2008 AL 20/02/2008
La cultura dei fatti.

ANALISI

Nel riordino prevalgono i vecchi «vizi»

di Stefano Pozzoli

È una Finanziaria ricca di spunti interessanti ma, al tempo stesso, piena di contraddizioni e di concessioni ai mille interessi che affollano il mondo delle Autonomie locali. Viene così a delinearsi un quadro in chiaroscuro, dove le iniezioni di novità si alternano alla conferma di cattive abitudini. Si continua, così, a chiedere la riduzione dei costi (con piani triennali sui benefici, novità interessante, che si alternano ai soliti pretesi tagli alle spese telefoniche), si prospetta una cura dimagrante per i consiglieri comunali e provinciali, e si promettono la riduzione delle comunità montane (vedremo, in concreto, cosa succederà). Ancora, si prete un piano delle consulenze, destinate così, le clientelari come le necessarie (probabilmente più le seconde che le prime) a essere sacrificate sull'altare dei luoghi comuni.

L'intento è lodevole, ed è quello di ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza della nostra Pubblica amministrazione. Al tempo stesso però si procede con le stabilizzazioni dei precari, si destinano altre decine di milioni alla assunzione di Lsu nel Mezzogiorno, si prevedono mille esca-motage per consentire nuove assunzioni e miglioramenti salariali ad alcune categorie.

Insomma, da una parte si fanno concessioni alla demagogia e dall'altra si dimostra poca voglia di incidere sulla vera grande questione, quella del pubblico impiego: non tanto una questione di numeri, ma di premienza della qualità sulla quantità. Alcune novità, comunque, trovano spazio in questa Finanziaria che nel suo complesso, in altri tempi, sarebbe stata definita «elettorale» e in cui i colori non sono mai ben definiti.

Cambia il Patto di stabilità interno, che l'anno passato era stato profondamente innovato ma si era rivelato penalizzante nei confronti degli enti virtuosi e rendeva impossibile l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. La soluzione trovata è il passaggio dalla competenza finanziaria a quella ibrida (finanziaria per la spesa corrente, di cassa per gli investimenti). All'apparenza si risolvono i problemi; in pratica è facile prevedere fin da ora le gravi tensioni finanziarie che si verificheranno negli enti che hanno un elevato ammontare di residui

e che si troveranno nel 2008 a pagare gli investimenti deliberati negli anni passati.

È positivo che si sia definita sul piano triennale la possibilità di impiego dei proventi dalle concessioni edilizie, perché permette agli enti di formulare le loro scelte nell'arco del ciclo di bilancio pluriennale. Ma ha senso una deroga del 75% alla destinazione naturale di tale voce (che è finanziare gli investimenti) se si vuole, in futuro, tornare alla normalità? Sarebbe stato necessario definire aliquote decrescenti e non allineate su tali percentuali. Eppure, una politica di governo e di tutela del territorio richiederebbe piani regolatori redatti in un'ottica di sviluppo sostenibile, e non finalizzati a mantenere artificiosamente gli

MISURE «ELETTORALI»
Molti spunti interessanti sulle liberalizzazioni ma il contenimento dei costi è sacrificato alla demagogia

equilibri di bilancio.

Un discorso a parte, in certa misura, riguarda le partecipate pubbliche, in cui i sostenitori della libera concorrenza sono in effetti riusciti a segnare qualche punto a loro favore. Da una parte è importante la scelta di limitare l'istituzione e il mantenimento di società partecipate non necessarie allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Dall'altra è significativa la norma che regola l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi in senso di una netta propensione alle procedure competitive.

Vedremo i risultati concreti di queste norme, in attesa dell'auspicio riordino dell'intero settore dei servizi pubblici locali. Per ora, di tale progetto normativo, in Finanziaria è entrata solo la parte, abbastanza innocua sul piano delle liberalizzazioni, di tutela degli interessi dei consumatori che, in verità, difficilmente servirà a cambiare in concreto le cose.

Forse un'altra piccola concessione alla retorica del «cittadino che conta». Ma, speriamo, anche l'avvio di quel progetto di riforma di un settore su cui si gioca la competitività del Sistema Paese.

ABBONATI AL FUTURO CON NOVITÀ REVIEW.
ABBONATI SUBITO!
Scopri come sul sito <http://www.ilssole24ore.com/novareview>
Collegandoti al sito avrai anche la possibilità di consultare tre importanti saggi pubblicati su Novità Review.
La cultura dei fatti.

Il Dossier del Lunedì

Finanziaria e Comuni

CONTABILITÀ SOTTO LALENTE

Le regole. La competenza mista impone di ridefinire i meccanismi di rientro

Swap. Nella nota vanno indicati il mark to market e i flussi potenziali

Monitoraggio con sanzioni

Non inviare le certificazioni equivale allo sfioramento del Patto

Patrizia Ruffini

Le modalità di monitoraggio del Patto sono rinviate a un successivo decreto dell'Economia, che dovrà farsi carico di definirne anche gli appositi prospettivi, sia per le informazioni di competenza e di cassa, sia per la dimostrazione dell'obiettivo di miglioramento (comma 685 della legge 296/2006).

LE CONSEGUENZE

Senza la comunicazione scatta lo stop alle indennità e alle assunzioni e si imbocca la strada dell'automatismo tributario

È confermata la procedura introdotta dalla Finanziaria 2007 per cui tutti gli enti soggetti al Patto devono trasmettere al ministero dell'Economia, attraverso l'apposito sistema Web a cui si accede dal sito della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni relative agli andamenti del Patto, con cadenza trimestrale,

entro trenta giorni dal termine del trimestre di riferimento.

Il 31 marzo è il termine perentorio per la certificazione finale a firma del rappresentante legale e del responsabile finanziario, il cui modello per i risultati dell'anno 2007 non è stato ancora approvato.

Dal prossimo anno, a differenza del 2007, l'inadempienza nell'invio dell'obiettivo programmatico e della certificazione del rispetto o meno dei vincoli sarà equiparata al mancato rispetto del Patto. Analogamente, la mancata comunicazione della situazione di commissariamento farà venir meno l'esclusione dai vincoli. Una norma molto netta, che rappresenta la novità più forte in questo ambito.

Si amplia inoltre l'azione sui monitoraggi che, con il Siope ormai esteso a tutti gli enti locali dal 1° gennaio 2007, può già contare sulla verifica in tempo reale di pagamenti e incassi. È previsto, infatti, al comma 685-bis, un nuovo sistema di acquisizione dei dati relativi agli accertamenti e agli impegni da affiancare al

Siope, dopo che un decreto interministeriale ne avrà stabilito contenuti e modalità.

Le sanzioni applicabili in caso di non rispetto degli obiettivi del Patto restano quelle definite dai commi 691-693 della Finanziaria 2007. È previsto un meccanismo di incremento automatico delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e dell'imposta provinciale di trascrizione. Il sistema prevede che, in caso di sfioramento del saldo programmatico, il Presidente del Consiglio dei ministri intimi l'ente ad adottare i provvedimenti per il rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo. Dopo questa data, se non sono state assunte iniziative, il sindaco o il presidente della Provincia, in qualità di commissari ad acta, hanno un mese di tempo per intervenire. Se dopo il 30 giugno autonomamente sono state prese le necessarie misure per il riassorbimento dello scostamento, scattano, le maggiorazioni automatiche: 0,3% in più sull'aliquota vigente, già nell'esercizio in corso, per l'addizionale Irpef e 5% in più per l'imposta provinciale di trascrizione

a decorrere dal 1° luglio.

I meccanismi sono gli stessi introdotti lo scorso anno. Per la loro prima applicazione si dovrà attendere il prossimo 31 marzo, quando gli enti che non hanno rispettato il Patto 2007 dovranno farci i conti. E questo nonostante le incertezze applicative sulle modalità di rientro nell'esercizio 2008, dato il passaggio alla competenza mista. Di tali incertezze dovrà farsi carico il ministero dell'Economia.

Fra i commi della Finanziaria 2008, ancora, spuntano altre due norme sanzionatorie. Agli enti fuori Patto è fatto divieto, come per quelli disestati, di aumentare le indennità di funzione degli amministratori fino all'accertamento del rientro dai parametri (articolo 2, comma 25, lettera d) della legge 244/2007). Mentre non possono imboccare la strada delle deroghe rispetto all'obbligo di ridurre la spesa di personale, secondo quanto disposto dal comma 557 della legge finanziaria 2007, gli enti che non abbiano rispettato il patto nell'ultimo triennio (articolo 2, comma 120).

Altre norme in arrivo

1) Avanzi di amministrazione
Un decreto del ministero dell'Interno deve disciplinare l'utilizzo degli avanzi di amministrazione per l'estinzione anticipata di prestiti.

2) Circolare sul Patto
Nelle prime settimane di febbraio una circolare della Ragioneria generale offrirà l'interpretazione ministeriale sulle norme della Finanziaria per gli enti locali.

3) Linee guida Corte conti
A febbraio dovrebbero essere diffuse le nuove Linee guida della Corte dei conti per l'invio dei questionari relativi ai bilanci preventivi 2008.

4) Decreto Mifid
È in fase di approvazione il decreto dell'Economia che applica la direttiva Mifid sui requisiti delle amministrazioni pubbliche per essere considerate operatori qualificati.

5) Certificazione Ici
Entro il 28 febbraio il ministero dell'Interno deve varare i modelli con cui i Comuni certificano il gettito Ici perso per la nuova detrazione statale sulla prima casa, ai fini del bilancio.

6) Conguagli Ici
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria il ministero dell'Economia deve stabilire i criteri con cui determinare i rimborsi Ici agli enti locali per la perdita di gettito dovuta alla nuova detrazione.

7) Costi della politica
Entro sei mesi il ministero dell'Economia deve quantificare, sulla base delle certificazioni degli enti, i risparmi effettivi conseguiti con il taglio ai costi della politica.

8) Comunità montane/1
Entro sei mesi le Regioni sono chiamate a riordinare le Comunità montane secondo i criteri definiti dalla manovra.

9) Comunità montane/2
Entro luglio un Dpcm deve quantificare i risparmi ottenuti con il riordino delle Comunità montane.

10) Isole minori
Un Dpcm deve approvare il documento triennale di programmazione degli interventi per le isole minori

11) Dati di bilancio
Un decreto dell'Economia deve approvare i modelli per la trasmissione trimestrale da parte degli enti locali dei dati contabili secondo il criterio della competenza ibrida.

12) Monitoraggio
Deve essere elaborato dall'Economia un nuovo sistema di monitoraggio sui flussi finanziari degli enti locali da affiancare al Siope.

13) Spese di viaggio
Un decreto del ministero dell'Interno deve quantificare il rimborso forfetario che sostituisce l'abrogata indennità di missione.

14) Anagrafe tributaria
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della Finanziaria un decreto dell'Economia deve determinare i casi e le modalità che consentono l'accesso degli enti locali alle banche dati dell'agenzia delle Entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate locali.

15) Strumenti finanziari
Un decreto dell'Economia deve individuare le informazioni indispensabili che devono essere contenute nei contratti in strumenti finanziari sottoscritti dagli enti locali.

Risparmi sbloccati. La strategia

Gli avanzi «stressano» la cassa

La «manutenzione» del Patto di stabilità interno, operata dall'articolo 1, comma 379 della legge 244/07, punta tutto sulla competenza mista. È stato il nuovo meccanismo di calcolo, infatti, lo strumento ritenuto migliore per risolvere gli ormai noti problemi riscontrati dagli enti

ORIZZONTE AMPIO

Aumentano le risorse per esborsi in conto capitale che però vanno valutate in relazione ai pagamenti nel medio termine

durante l'anno scorso senza stravolgere le regole introdotte con la Finanziaria 2007.

Il saldo ibrido da un lato consente il pieno utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento degli investimenti e, dall'altro, favorisce, invece di penalizzare, gli enti che registrano maggiori entrate correnti ri-

spetto alle relative spese. Se la precedente impostazione vincolava, in determinate circostanze, il pieno utilizzo delle entrate correnti (stanziando nella parte spesa somme non impegnabili ex lege), il nuovo meccanismo premiava gli avanzi correnti attribuendo all'ente maggiori margini per il pagamento delle spese in conto capitale.

La piena utilizzabilità dell'avanzo di amministrazione, così come di altre entrate non rilevanti ai fini del saldo quali l'indebitamento, deve essere in ogni caso attentamente valutata su un orizzonte temporale di medio periodo. Se è vero che dal 2008 l'applicazione dell'avanzo (se applicata alla parte in conto capitale del bilancio) non determina pregiudizio al rispetto del Patto di stabilità, la spesa finanziata produce tensioni sul fronte dei pagamenti. Consentire maggiori impegni sulla parte in conto capitale senza, parallelamente, rivedere i parametri sui quali determinare gli obiettivi, rappresenta un esercizio

di stile con scarsi o nulli vantaggi in termini reali sul versante degli investimenti. In questo senso, l'ancoraggio alla media 2003/05 anche per il prossimo triennio quale base su cui calcolare i coefficienti, rappresenta un forte limite alla realizzazione delle opere programmate.

Lo scorso anno, il problema dell'applicazione dell'avanzo riguardava solo gli enti con saldo positivo, ossia coloro che già scontano un passato che ha registrato maggiori entrate rispetto alle spese sostenute. Tali enti, nel 2007, hanno potuto applicare solo una piccola parte dell'avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto 2006, riportando a nuovo anno tutte le risorse che la norma non ha consentito di utilizzare. Una volta approvato il nuovo rendiconto, quindi, gli enti più virtuosi vedranno crescere sensibilmente la quota di risorse disponibili e, come consente il saldo misto, le destineranno ad incrementare le spese in conto ca-

pitale. E queste incideranno negativamente sul saldo in base ai pagamenti che inevitabilmente matureranno.

In conclusione, la piena applicazione dell'avanzo di amministrazione appare più un esercizio di stile che una reale possibilità di realizzare pienamente gli investimenti che saranno finanziati con tale risorsa. Appare quindi utile, ai di là della modifica del sistema di calcolo per determinare il rispetto degli obiettivi ai fini del Patto di stabilità interno, avvalersi della facoltà concessa dal Dl 159/2007 di utilizzare i «tesoretti locali» all'estinzione di mutui e prestiti accollando alle casse statali il costo degli indebitamenti. A tal proposito sono ormai superati tutti i limiti normativi denunciati all'alba dell'approvazione del decreto (si veda il Sole-24 Ore del 22 ottobre). Attraverso l'articolo 2, comma 13 della Finanziaria 2008, anche il Dlgs 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione quale risorsa per l'estinzione anticipata.

N.T.

La proliferazione dei fondi. Dalla mobilità alternativa alle isole minori

Almeno 30 i finanziamenti a pioggia

Sono almeno 30 i commi della legge Finanziaria che dispongono l'erogazione di risorse ai Comuni e, più in generale, agli enti locali per specifiche finalità. Talvolta si hanno finanziamenti per singoli obiettivi, talvolta l'erogazione di specifici contributi per singole amministrazioni, talvolta gli enti locali saranno gli utilizzatori privilegiati di Fondi statali con destinazione vincolata.

Ben 100 milioni di euro, provenienti dai 313 di risparmi stimati a seguito della applicazione delle norme di contenimento dei «costi della politica», saranno destinati ad aumentare i trasferimenti statali ai Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Enti destinatari anche delle misure di modifica delle regole di costituzione del Fondo destinato a sostenere i piccoli Comuni in cui vi sono tassi di anziani o di bambini superiori rispetto alla media. Ricordiamo anche che il Fondo ordinario per il finanziamento dei comuni è stato nel suo complesso lievemente ridotto.

Viene previsto l'incremento di 50 milioni di euro sia per il 2008 sia per il 2009 del Fondo per la montagna.

Da evidenziare inoltre gli aumenti che vengono disposti per il sostegno al trasporto pubblico locale, interventi che

si congiungono alla riscrittura delle regole che presiedono al finanziamento di questo settore. Che ora entra nell'ambito di utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Vengono previste numerosissime iniziative per le più svariate finalità. È istituito un fondo di 4 milioni di euro annui per il finanziamento della mobilità alternativa nei centri storici delle città riconosciute

dall'Unesco quali patrimonio dell'umanità. E ancora vengono destinati 10 milioni di euro per gli enti locali per favorire le attività svolte al fine di garantire il soggiorno dei familiari dei cittadini Ue. È istituito, con 20 milioni di euro, del Fondo per le isole minori. Vengono destinati 10 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro sia per il 2009 sia per il 2010 per interventi a favore dei Comuni

confinanti con regioni a Statuto speciale. È attivato un fondo di 10 milioni di euro per ognuno degli anni 2008/2009 e 2010 per i fabbricati siti nei Comuni ad alta tensione abitativa. E ancora è creato il Fondo per il concorso dello Stato con gli enti locali per gli oneri di funzionamento e per il personale dei licei linguistici. E vanno poi ricordati i numerosi interventi per sostenere gli oneri per la stabilizzazione degli Lsu, per favorire lo stoccaggio del gas naturale, per contrastare i fenomeni di esclusione nelle aree urbane e creazione di aree franche urbane.

Non si devono infine dimenticare, oltre ai finanziamenti per singoli enti (si va dalla realizzazione di specifiche opere pubbliche al sostegno per particolari iniziative), la istituzione di Fondi statali che saranno concretamente gestiti, per la maggior parte, dagli enti locali. Basta ricordare il Fondo per la valorizzazione degli immobili pubblici, il finanziamento aggiuntivo di 10 milioni di euro per il 2008 per il Fondo per le demolizioni di opere abusive, il Fondo per il ripristino del paesaggio per interventi nei siti italiani Unesco e infine quello per sostenere lo sport di cittadinanza.

Ar.Bi.

Gli stanziamenti

I principali Fondi aggiuntivi per i Comuni

- Incremento di 100 milioni di euro dei trasferimenti ai piccoli Comuni
- Aumento di 50 milioni di euro del Fondo per la montagna
- Aumento delle risorse per il trasporto pubblico locale
- Istituzione del Fondo per le isole minori
- Finanziamenti aggiuntivi per la stabilizzazione di Lsu
- Interventi per i Comuni confinanti con Regioni a statuto speciale
- Fondo per i Comuni con alta tensione abitativa
- Finanziamenti per favorire gli interventi per le famiglie degli immigrati Ue

Le tutele

Le forme di controllo sugli swap

FINANZIARIA 2007

- **Vigilanza del ministero del Tesoro**
- I contratti sottoscritti dagli Enti locali sono efficaci solo se inviati al dipartimento del Tesoro
- L'invio dei contratti al Tesoro deve avvenire prima della stipula
- I contratti sottoscritti senza il preventivo invio al Tesoro sono comunicati alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza

FINANZIARIA 2008

- Un decreto dell'Economia deve stabilire le informazioni da indicare nei contratti
- L'ente locale deve attestare espressamente di aver preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei contratti
- Una nota allegata al bilancio deve indicare oneri e impegni legati ai contratti
- **Il contenuto della nota da allegare al bilancio: per essere efficace, la nota deve indicare:**
- I flussi differenziali dal momento della stipula
- I flussi potenziali previsti
- Il mark to market (trimestrale)
- Una relazione sull'andamento finanziario dell'operazione

Doppia trasparenza sui contratti derivati

La bufera sui derivati non è passata senza lasciare il segno. Già la Finanziaria 2007, ai commi 737 e seguenti, aveva rafforzato il monitoraggio sulle operazioni di swap, ponendo come condizione di efficacia la comunicazione preventiva all'Economia dei contratti e l'invio di quelli stipulati in violazione di legge alla Corte dei conti, e ribadendo il dovere di vigilanza dell'organo interno di revisione su queste operazioni. La stessa Corte dei conti, per altro, ha dedicato crescen-

dovranno «recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia». Si vedrà quali saranno le richieste dell'Economia. È auspicabile però che si preveda una clausola di tutela per l'ente non solo alla stipula del contratto, ma anche esopratutto nel corso dello stesso, imponendo un obbligo di informativa che puntualizzi con chiarezza le modalità di calcolo del saldo periodico e del prezzo di estinzione del derivato. È qui che spesso le tutele si fanno flebili e la superiore competenza dell'operatore finanziario può trasformarsi in un disinvolto abuso della discrezionalità tecnica.

Per contro la norma prevede, al momento della stipula di uno swap, la piena assunzione di responsabilità da parte degli amministratori dell'ente, che devono attestare di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dello swap. Una norma che, se pure si tradurrà nella compilazione di un modulo bancario, potrà non essere priva di conseguenze. Sarà infatti difficile per gli amministratori, che abbiano sottoscritto un contratto palesemente avventato, sostenere di fronte alla magistratura contabile l'assenza di colpa grave.

Per altro si ricorda che l'orientamento della Corte dei conti (sezione Calabria, citata prima) pre-

vede che sia il Consiglio a deliberare sugli swap e a dover quindi assumersi la sua parte di responsabilità, politica e contabile.

Si è detto di un secondo livello di trasparenza. Il comma 383, infatti, chiede di evidenziare in una «apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività». Un forte elemento di novità, che risponde alle richieste di chi, come la CdP, esige una maggiore accountability di queste operazioni, arrivando a prevederne in bilancio anche il prezzo di estinzione (o mark to market).

La soluzione proposta dal comma 383 è quella di inserire una sezione informativa nei documenti di bilancio. È evidente che l'informativa va prodotta non solo in sede di prima sottoscrizione dello swap, ma per tutta la durata del contratto, e che deve risultare nella relazione previsionale e programmatica e in quella al rendiconto (articoli 170 e 231 del Tuel). L'informativa deve includere tutte le principali informazioni tecniche sull'operazione, quindi:

- i flussi differenziali generati a partire dalla stipula;
- i flussi potenziali previsti per i successivi 3 anni;
- il mark to market su base trimestrale;
- una relazione sull'andamento dell'operazione.

S.Poz.

Urbanizzazione. La destinazione per le spese correnti

Oneri a scomputo fuori deroga con dubbi

I proventi dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni trovano nella Finanziaria 2008 una deroga triennale. La norma, contenuta nell'articolo 2, comma 8, conferma il regime inserito nella manovra 2007: potranno essere destinati, per il 50% del valore incassato, al finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

DA CHIARIRE

È incerto se rientrano nella base di calcolo le somme che i costruttori evitano di pagare grazie a opere secondarie

Per la prima volta la deroga è prevista per un intero triennio, fino al 2010. Una disciplina di speciale favore che fa cadere nel vuoto le istanze di coloro che avrebbero voluto i proventi finalizzati alle spese per investimenti e, perciò, si aspettavano una deroga con maglie via via più strette per gli anni successivi al 2008.

Il regime di tale entrata risale alla legge 10/1977, dove dietro il rilascio di una concessione si chiedeva un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al

costo di costruzione. Poi, con l'entrata in vigore del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001), è cambiata la natura giuridica dell'atto che genera l'introito, da concessione a permesso, ed è stato abolito il conto corrente vincolato.

Anche la collocazione contabile in bilancio non è del tutto chiara (titolo IV o titolo I delle entrate?). Ma il Siope, cioè il sistema con cui la Ragioneria generale dello Stato monitora i conti locali, a regime dal 2007, li posiziona al Titolo IV, fra le entrate in conto capitale. E la previsione fra le entrate tributarie è ammessa solo per consentire il graduale ritorno alla contabilizzazione corretta.

Fin qui la disciplina, ma la deroga comporta anche problemi applicativi. Essa va rispettata in ogni fase del bilancio, non solo nel preventivo, ma anche nell'assessamento e nel consuntivo. La base di calcolo della quota destinata al finanziamento delle spese correnti e della manutenzione ordinaria comprende sicuramente i contributi effettivamente riscossi, cioè i contributi che hanno una manifestazione finanziaria (una entrata nel bilancio). In questo caso la fase dell'accertamento e quella della riscossione coincidono. Infatti, secondo il principio contabile n. 2 dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali l'accerta-

mento si effettua a seguito delle effettive riscossioni per evitare previsioni non attendibili con le conseguenze negative, nel corso della gestione, sull'equilibrio del bilancio.

Più incerto è se vadano inclusi o meno nella base di calcolo della deroga le somme che il proprietario «scomputa» dagli importi dovuti quali contributi per permessi di costruire grazie alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Prevale però la lettura restrittiva, e cioè che tali opere non vadano considerate nella base di calcolo.

Per altro le opere realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione, secondo un orientamento della magistratura contabile, poiché non danno luogo a movimentazioni finanziarie non andrebbero rilevate nella contabilità finanziaria; esse generano, invece, scritture patrimoniali e successivamente anche economiche per la parte riguardante l'ammortamento dei cespiti.

Per tali opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, invece, è a pieno regime l'obbligo di comunicare alla procura regionale della Corte dei conti la realizzazione dei lavori, per valori inferiori alla soglia comunitaria (articolo 122, comma 8, del Dlgs 163/2006 e articolo 2, comma 1, lettera c) del Dlgs 113/2004).

P.Ruf.

Finanziaria e Comuni

IL PERSONALE

Il peso nei bilanci. A carico delle Autonomie gli aumenti decisi nelle manovre 2007 e 2008

Limiti rigidi. Contratti flessibili solo per esigenze stagionali e uffici di staff

I criteri del reclutamento

I parametri che consentono agli enti di aumentare la spesa di personale

ENTI SOGGETTI A PATTO

a) aver rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio; b) non avere un volume complessivo di spesa per il personale in servizio superiore al parametro per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; c) non avere un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti/ popolazione	Rapporto spese personale/ spese correnti*	Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti/ popolazione	Rapporto spese personale/ spese correnti*
PROVINCE					
Fino a 299.999 abitanti	1/520	45%	COMUNI >5.000 ABITANTI		
Da 300.000 a 499.999 abitanti	1/650		Da 5.001 a 9.999 abitanti	1/105	46%
Da 500.000 a 999.999 abitanti	1/830		Da 10.000 a 59.999 abitanti	1/95	
Da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/770		Da 60.000 a 249.999 abitanti	1/80	41%
Oltre 2.000.000 di abitanti	1/1.000		Oltre 249.999 abitanti	1/60	44%

(*) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della Regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal Titolo I

ENTI NON SOGGETTI A PATTO

a) Non avere un volume complessivo della spesa per il personale in servizio superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; b) non avere un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti/ popolazione	Rapporto spese personale/ spese correnti*
COMUNI < 5.000 abitanti		
Fino a 999 abitanti	1/118,75 (1/95-20%)	40,80%
Da 1.000 a 2.999 abitanti	1/125 (1/100-20%)	-
Da 3.000 a 5.000 abitanti	1/131,25 (1/105-20%)	39,10%

Più assunzioni per i «virtuosi»

Le amministrazioni con i conti in ordine possono aumentare la spesa

Arturo Bianco

■ Gli enti locali "virtuosi", inclusi o meno nel Patto, possono motivatamente aumentare la propria spesa per il personale. I maggiori oneri per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio 2006/2007 rispetto ai tassi di inflazione programmati e alle previsioni delle Finanziarie precedenti sono a carico del bilancio dello Stato per gli enti non soggetti al Patto, mentre per le altre amministrazioni sono sostenuti direttamente dagli enti, ma non vanno calcolati ai fini del Patto. Sono queste le principali disposizioni dettate dalla Finanziaria 2008 sulla spesa per il personale.

La possibilità di aumentare la spesa è un importante strumento di flessibilità a disposizione delle amministrazioni, visto che consente di gestire con maggiori margini di autonomia que-

DOPIO CRITERIO

Il via libera scatta per chi ha rispettato il Patto negli ultimi tre anni e mostra bassi livelli di oneri e di dipendenti

CLAUSOLA SALVA-PICCOLI

I maggiori costi dovuti agli incrementi contrattuali sono coperti dallo Stato solo per i municipi sotto i 5mila abitanti

sto settore e di finanziare nuove assunzioni. Gli enti soggetti al Patto possono avvalersi di tale possibilità se l'incremento non determina effetti negativi sul rispetto del Patto nel 2008 e se soddisfano contemporaneamente i seguenti criteri: avere rispettato il Patto negli ultimi tre anni, con il che si reintroduce una forma di sanzione sul personale per le amministrazioni che non hanno rispettato il patto; avere un rapporto tra la spesa per il personale e le spese correnti inferiore a quello previsto dai parametri per individuare gli entistrutturalmente deficitari; non superare il rapporto medio tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati. Gli enti non soggetti al Patto, cioè i Comuni fino a 5mila abitanti, le Comunità montane e le Unioni, devono rispettare due parametri: non superare il rap-

porto tra la spesa per il personale e quella corrente prevista per il mature delle condizioni di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15%; non superare il rapporto medio tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati diminuito del 20%. La Finanziaria è stata invece un'occasione perduta per definire finalmente in modo univoco che cosa si debba intendere per spesa per il personale, vista la discrepanza esistente tra le regole di contabilità, del conto annuale e del sistema Siope.

Lo Stato assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi determinati dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il biennio 2006/2007. Il principio, come accennato, vale solo per gli enti non soggetti al Patto; ai comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti e alle Province si applica l'esclusione

di questi costi dal computo del Patto. Sono a carico dei bilanci e non sono esclusi dal Patto né gli incrementi previsti dalla Finanziaria 2007, né quelli previsti dalla Finanziaria 2008. Nella Finanziaria manca la conferma che i maggiori costi determinati dai rinnovi dei contratti vanno esclusi dal calcolo dell'aumento della spesa per il personale, ma probabilmente in via interpretativa si può arrivare comunque a questa conclusione. La Finanziaria non si è neppure dimenticata dei maggiori oneri che deriveranno dal rinnovo del contratto dei segretari. Il loro finanziamento sarà garantito per tutti gli enti dal rafforzamento del principio della onnicomprensività del trattamento economico accessorio e, per gli enti non soggetti al Patto, dall'utilizzo di 5 milioni di euro l'anno tratti dal fondo per il pagamento degli stipen-

di ai segretari in mobilità.

Per le assunzioni a tempo indeterminato continuano ad applicarsi le regole in vigore nel 2007. A parte il tetto di spesa, non vi sono vincoli per gli enti soggetti al Patto, mentre per i piccoli Comuni e gli altri enti esse possono essere effettuate entro il tetto delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Occorre infine ricordare che oggi le assunzioni a tempo indeterminato sono diventate le uniche possibili per le Pa, visto che quelle flessibili possono essere disposte solo in casi eccezionali: per esigenze stagionali, fino a tre mesi, per gli uffici di staff degli organi politici, per i dirigenti (sembra che tale disposizione si debba intendere nel senso che sono compresi in questo ambito anche i responsabili negli enti sprovvisti di dirigenti) e per i progetti finanziati dalla Ue.

Organi istituzionali. La cura dimagrante

Il consigliere perde l'indennità

Eleonora Della Ratta

■ Dalle prossime elezioni amministrative la Giunta dei grandi Comuni e di alcune Province saranno un po' più esigue: il comma 26 dell'articolo 2 della Finanziaria prevede infatti che i membri di Giunta siano ridotti da 16 a massimo 12.

Ma gran parte dei cambiamenti è sul fronte delle indennità: per i consiglieri collocati in aspettativa non retribuita saranno a proprio carico gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. L'aspettativa rimarrà invece per i sindaci, presidenti di Provincia, presidenti e membri dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, delle Comunità montane e delle Unioni dei Comuni. Tagli anche all'indennità di funzione, che non è più prevista per i consiglieri. Anche per presidenti e assessori presenti nei consorzi o in enti con più Comuni spetta un'unica indennità di funzione: verrà calcolata in base a quella prevista per un Comune con numero di abitanti pari a quelli di tutta l'area di competenza. Solo per sindaci, presidenti di Provincia e assessori l'indennità di funzione potranno essere incrementate con una

delibera di Giunta. Questa possibilità è però negata ai Comuni in dissesto finanziario o per gli enti che non hanno rispettato il Patto.

Regole ben precise anche per i gettoni di presenza: consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali dei Comuni capoluogo di Provincia e delle Comunità montane hanno diritto a percepire un getto-

IL NUOVO LIMITE

Ai membri dell'assemblea spettano solo i gettoni che non possono superare il 25% del compenso massimo del sindaco

ne di presenza per consigli e commissioni, ma in un mese non devono superare un quarto dell'indennità massima prevista per il sindaco o il presidente. È soprattutto il divieto di cumulo al centro dei tagli dei costi della politica: non possono percepire gettoni di presenza i parlamentari, sia nazionali sia europei, né i consiglieri regionali.

Anche per le trasferte si punta sulla trasparenza: gli amministratori locali non riceveranno nessun compenso per la partecipazio-

zione a organi connessi con il proprio ruolo, mentre dovranno essere documentate tutte le spese sostenute per le trasferte: spetterà il rimborso e un forfait. Inoltre ogni amministratore potrà partecipare a una sola forma associativa comunale, tranne nel caso di consorzi resi obbligatori per legge, e potranno essere costituite associazioni o circoscrizioni di decentramento solo nelle città sopra i 25mila abitanti (fino ad oggi il tetto era di 100mila).

Razionalizzazione anche della commissione elettorale: la revisione delle liste sarà fatta dal responsabile dell'ufficio elettorale, mentre l'incarico di componente della commissione sarà a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese di viaggio.

Sarà compito di comuni e regioni ridurre i costi dovuti alla duplicazione di funzioni. In particolare le due province autonome di Trento e Bolzano dovranno, entro la fine dell'anno, ridurre il numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra i Comuni, oppure possono sopprimere qualche consorzio, stando attenti che i bilanci non siano in rosso, e passare le funzioni ad altri enti locali.

Nella stessa ottica entro il 1° luglio le Regioni devono rideterminare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e dei rifiuti affidandone la competenza a una Provincia o a un consorzio.

Prima del «trattamento»

Comuni e comunità montane nel 2007

Regioni	Comuni	Comunità montane	Regioni	Comuni	Comunità montane	Regioni	Comuni	Comunità montane
Piemonte	1.206	48	Friuli Venezia Giulia	219	4	Molise	136	10
Valle d'Aosta	74	8	Emilia Romagna	341	18	Campania	551	27
Liguria	235	19	Toscana	287	20	Puglia	258	6
Lombardia	1.546	30	Marche	246	13	Basilicata	131	14
Provincia di Trento	223	11	Umbria	92	9	Calabria	409	26
Provincia di Bolzano	116	8	Lazio	378	22	Sicilia	390	0
Veneto	581	19	Abruzzo	305	19	Sardegna	377	24
			TOTALE			8.101		355

Fonte: elaborazioni Uncem su dati Istat

Enti montani. La razionalizzazione

Sulle Comunità parola alle Regioni

■ È l'articolo 2 della Finanziaria 2008 a regolare le novità che interessano le Comunità montane. La manovra prevede una riduzione del fondo ordinario di 33,4 milioni quest'anno e di 66,8 milioni per il 2009.

Saranno le Regioni a riorganizzare la disciplina che regola le Comunità: entro il 1° luglio dovranno provvedere, sentiti i consigli delle autonomie locali, a ridurre le spese di gestione di almeno un terzo della quota che è stata assegnata nel 2007 alle Comunità montane di ogni singola Regione.

La Finanziaria prevede una riduzione del numero delle comunità montane, ed è lo stesso articolo 2 a indicare i parametri che le Regioni dovranno seguire, basandosi su indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici. Ad essere presi in considerazione devono essere la dimensione territoriale e demografica, l'indice di vecchiaia, il reddito medio pro-capite, sulla pendenza dei terreni e l'altimetria del territorio, ma anche sul livello dei servizi offerti, la lontananza dal capoluogo di provincia e sulla presenza di attività produttive non agri-

colle. Saranno i Comuni a dover fare carico dei rapporti di lavoro con i dipendenti delle comunità montane che saranno sopresse: mentre le regioni dovranno occuparsi della ripartizione delle risorse umane, gli enti comunali saranno responsabili dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

I PARAMETRI

Le sorti degli organismi devono essere decise entro sei mesi in base a indicatori geografici e socio-economici

mantenendo i rapporti giuridici rispondendo di tutti gli effetti, anche quelli processuali. Cambiamenti anche per le comunità montane che resteranno in vigore: con deroga all'articolo 82 del Dlgs 267/2000 dovrà essere ridotto sia il numero dei componenti degli organi rappresentativi che le indennità delle quali hanno diritto. Restano invece invariati i benefici di cui godono attualmente le Co-

munità in base agli «interventi speciali per la montagna» previsti dall'Unione europea. Entro il 31 luglio 2008 il Governo procederà all'accertamento delle effettive riduzioni previste dalla legge finanziaria sulla base delle leggi regionali che verranno promulgate nei prossimi mesi e delle relative relazioni tecnico-finanziarie.

Se le disposizioni indicate in Finanziaria non verranno attuate la legge prevede effetti ben precisi: non apparterranno più alle comunità montane i comuni capoluogo, quelli costieri o con oltre 20mila abitanti; così come saranno sopprese le comunità in cui più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro estensione sopra i 500 metri o per la metà del territorio oltre ai 500 metri sul livello del mare e con un dislivello di almeno 500 metri. Andranno a sparire anche le comunità con meno di cinque comuni, a meno che sia la stessa collocazione geografica ad impedire una formazione più ampia, mentre nelle altre comunità montane gli organi consiliari devono essere costituiti da un solo membro per ogni comune, purché sia garantita la presenza delle minoranze.

Le Regioni hanno dunque sei mesi di tempo per rendere attuativi i provvedimenti con apposite leggi.

E.D.R.

Le stabilizzazioni si aprono anche alle co.co.co.

■ Si ampliano le possibilità di stabilizzare il personale precario e si comincia a estendere questa opportunità anche ai co.co.co. L'ampliamento si congiunge alla dura stretta sulle assunzioni flessibili: una scelta che vuole impedire sul nascere la possibilità che nascano nuove forme di precariato, ma che determina un notevole irrigidimento nelle regole per la gestione del personale.

Le indicazioni della Finanziaria sono in questa materia, per molti aspetti, oscure e contraddittorie, conseguenza pressoché obbligata a seguito della ricerca di un faticoso punto di mediazione politica, tanto che appare quanto mai necessario che siano chiarite in sede legislativa. Altrimenti è facile prevedere un'esplosione di contenziosi e uno sterminio di interpretazioni. Sempre tenendo presente che grava sulla stessa scelta delle stabilizzazioni, sulla base dei principi affermati in modo consolidato dalla giurisprudenza della Consulta, la "nube" della possibile dichiarazione di incostituzionalità. E che manca ancora (adesso il termine è stato spostato "indelegabilmente" al mese di marzo) il contenuto del Dpcm per le ulteriori forme di stabilizzazioni di lavoratori precari.

I dipendenti a tempo determinato possono essere stabilizzati se hanno maturato entro il 28 settembre 2007 un'anzianità triennale. È stato cioè allungato di un anno il termine fissato dalla Finanziaria 2007. Tutte le Pa, quindi anche gli enti locali, si devono dare un piano per la stabilizzazione dei precari, che deve essere adottato entro aprile e deve essere coerente con le indicazioni del programma annuale e

triennale del fabbisogno di personale. Va ricordato che la stabilizzazione è una scelta discrezionale per le Pa, mentre il piano è obbligatorio. Esso deve recepire le eventuali intese che in sede locale sono state raggiunte in precedenza con i sindacati. Nell'ambito del piano possono anche essere compresi i co.co.co. che hanno maturato un'anzianità minima triennale presso l'ente. Non è in alcun modo chiaro cosa voglia dire il richiamo alla riserva, che viene peraltro riconfermata, del 60% delle assunzioni a tempo determinato

LA REGOLA

Una barriera generalizzata per contrastare l'utilizzo del lavoro atipico ferma il nuovo precariato ma irrigidisce la gestione

che le amministrazioni intendono effettuare per i co.co.co. in servizio da almeno un anno alla data del 29 settembre 2006 presso l'ente. E non è chiaro il rapporto tra questa disposizione e quella che consente di riservare il 20% delle assunzioni a tempo indeterminato alla stabilizzazione dei lavoratori subordinati a tempo determinato e di calcolare come punteggio il "servizio" prestato quale co.co.co. nello stesso ente. È invece chiara l'esclusione dal novero degli stabilizzabili dei co.co.co. che hanno svolto la propria attività presso gli uffici di staff degli organi politici. Viene formalizzata la possibilità di trattare in servizio il personale che le Pa hanno deciso di stabilizzare, nelle more delle procedure.

Ar.Bi.

Incarichi. I vincoli

Nel regolamento la disciplina per le consulenze

■ Gli enti locali devono affidare gli incarichi di collaborazione, studio e ricerca, e le consulenze sulla base di criteri definiti per via regolamentare ed entro un limite massimo di spesa, secondo una pianificazione approvata dal consiglio.

L'articolo 3 della Finanziaria, ai commi 55-57, definisce un percorso per razionalizzare il ricorso a soggetti esterni per le prestazioni professionali. Le amministrazioni devono anzitutto stabilire nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di tali incarichi. La disciplina deve essere strutturata tenendo conto dell'articolo 110, comma 6 del Dlgs 267/2000 e dell'articolo 7, comma 6 del Dlgs 165/2001. Peraltro questa disposizione è stata modificata dall'articolo 3, comma 76 della stessa Finanziaria 2008, tanto che ora le Pa possono conferire incarichi individuali (per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio), con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. La «specializzazione universitaria» si riferisce alla laurea specialistica inerente l'oggetto dell'attività da svolgere. Per l'efficacia dei rapporti professionali formalizzati, le amministrazioni devono provvedere alle forme di pubblicazione previste dall'articolo 3, ai commi 18 e 54.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi deve contenere anche il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze: l'indicazione può presumibilmente essere configurata anche in termini dinamici (in percentuale) rispetto all'ammontare del-

la spesa per servizi. La disposizione sancisce poi che l'affidamento effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Le norme regolamentari vanno trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 30 giorni dalla loro adozione, per consentire un'analisi in termini di coerenza complessiva e sotto il profilo economico-finanziario.

Il percorso trova il proprio completamento nel comma 55, in base al quale conferimento di simili attività a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b) del Tuel. Il programma dovrà essere coerente con il complesso degli obiettivi per i quali si presume il ricorso a prestazioni professionali qualificate dall'esterno e con il limite massimo di spesa stabilito dal regolamento.


Al.Ba.

Così l'affidamento

- Gli adempimenti**
- a) La Giunta modifica il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi indicando
 - Limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi
 - Tetto di spesa
 - b) Il Consiglio vara un piano
 - Che indichi la strategia a cui risponde l'affidamento degli incarichi
 - Che rispetta il tetto di spesa stabilito nel regolamento

Le nuove misure

Il taglio ai costi della politica locale



Finanziaria e Comuni

I BENI DELL'ENTE

Al Consiglio spetta un esame puntuale su ogni partecipata

La scelta di eventuali dismissioni richiede deliberare per i singoli casi

Stefano Pozzoli

Difficile per il mondo delle partecipate pubbliche trovare una tregua. Infatti, nonostante il rinvio della riforma Lanzillotta al Senato, il Governo è comunque intervenuto in materia, con una norma molto restrittiva, riferita sia agli enti locali sia alle altre Pa, che necessita però di chiarimenti.

Per l'articolo 3, comma 27, le Pa «non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società».

Un divieto perentorio, ma che meriterebbe più di una precisazione. Quali sono, per cominciare, le «finalità istituzionali» di un ente locale? Per esse devono intendersi, a nostro giudizio, le sue «funzioni fondamentali». L'utilizzo di un termine diverso si giustifica con il fatto che la norma è di carattere generale. Meglio vederlo scritto almeno in una circolare, però.

Ancora, è difficile capire cosa sia «strettamente» necessario a svolgere le proprie funzioni. Lo è, per esempio, una società che realizza prodotti o servizi intermedii? A rigore no, perché si tratta di attività che può svolgere egregiamente il mercato. Eppure ci sembra di poter affermare il contrario perché, altrimenti, sarebbe stato quanto meno ragionevole abrogare esplicitamente l'articolo 13 del decreto Bersani. Anche qui un chiarimento sarebbe utile.

Peraltro, a una visione molto restrittiva dell'ammissibilità delle externalizzazioni si contrappone, nel medesimo comma, una deroga quanto omnicomprensiva: «è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società». È di interesse generale una televisione locale? Lo è un bar o uno studio dentistico? Anche qui delimitare i confini del ricorso ad una deroga che evidentemente non è pensata per gli enti locali, bensì per lo Stato, sarebbe quanto mai opportuno.

Rilevante, ancora, è il comma 28: «L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27». Ai Consigli comunali e provinciali è quindi assegnato il ruolo di ripensare la strategia di intervento dell'ente attraverso società strumentali, e verificare l'esistenza dei requisiti di legge.

Visto il tenore della norma, e gli effetti del mantenimento o della eventuale dismissione delle partecipate, non potrà essere fatta una «delibera omnibus», che riguardi tutte le partecipazioni. Ser-

ve invece l'assunzione di una decisione per ogni singolo caso. Si deve fare in fretta, per altro, perché ai sensi del comma 29 le eventuali dismissioni vanno realizzate, con procedura di evidenza pubblica, «entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore» della legge, e non dal momento della delibera di Consiglio.

Definita invece con maggiore puntualità è la disciplina da seguire per le nuove externalizzazioni (commi 30, 31 e 32). Anzitutto è richiesta l'adozione, sentite le organizzazioni sindacali, di provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate; occorre inoltre provvedere alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. È fatto espresso divieto di mantenere il personale nell'organico dell'ente quando si decide di affidare il servizio a una società terza. Una norma apparentemente di buon senso, resa però necessaria da quanto troppo spesso accade.

Si prevede poi che (comma 31), fino a quando non si proceda alla rideterminazione, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto però del personale trasferito.

A rafforzamento di tutto ciò è l'ulteriore onere a carico dell'organo di revisione: «Asseverare il trasferimento delle risorse umane e finanziarie» e trasmettere una relazione alla Funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, «segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti». E dire che la Finanziaria 2007 aveva classificato tale organo nel novero degli inutili «costi della politica».

CRITERI DA CIRCOSCRIVERE
Società legittime unicamente per le funzioni fondamentali ma il riferimento ai servizi di interesse generale rischia di ampliare le deroghe

Il disegno. Va ripensato interamente il panorama delle realtà strumentali

Rimborsi. Lo Stato aiuterà solo i settori legati a esigenze collettive ma senza tariffa

Azionisti con vincoli

I criteri per la costituzione o il mantenimento di società partecipate

<p>1 Le società degli enti devono essere attive</p> <ul style="list-style-type: none"> Nella produzione di beni e servizi «strettamente necessari» alle attività istituzionali dell'ente Nei servizi «di interesse generale» 	<p>2 È compito del consiglio</p> <ul style="list-style-type: none"> Decidere sull'assunzione di nuove partecipazioni Motivare entro 18 mesi il mantenimento delle partecipazioni attuali
<p>3 L'assunzione di nuove partecipazioni determina</p> <ul style="list-style-type: none"> Il trasferimento delle adeguate risorse strumentali, finanziarie e umane, in accordo con i sindacati La rideterminazione della dotazione organica dell'ente 	<p>4 I revisori dei conti devono</p> <ul style="list-style-type: none"> Certificare i procedimenti di trasferimento delle risorse Trasmettere una relazione alla Funzione pubblica e alla Ragioneria generale Segnalare eventuali inadempimenti alla Corte dei conti

Imposta sul valore aggiunto. Novità a pioggia

A caccia di agevolazioni

Alessandro Garzon

In tema di Iva le novità per gli enti locali vengono anche dalla legislazione di settore, dal reverse charge alla disciplina sulle auto. Il nuovo decreto ambientale, inoltre, appare destinato a porre problemi assai rilevanti sul duplice versante della rilevanza Iva della tariffa di igiene urbana ambientale e degli eventuali obblighi di autofatturazione o rettificazione dell'imposta assoluta sull'acquisizione dei cespiti nel caso di loro successiva concessione gratuita ai titolari della gestione dei rifiuti e del servizio idrico integrato.

In ogni caso, anche nella Finanziaria le novità non mancano. È stata prorogata fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota del 10% per la manutenzione ordinaria e straordinaria che interessa edifici a prevalente destinazione abitativa privata, e la stessa aliquota è prevista per spettacoli e corsi ma-

schero o in costume. Le fatture ricevute dai soggetti che aderiscono al nuovo regime dei contribuenti minimi non dovranno essere registrate ma assoggettate - se emesse, ad esempio, da lavoratori autonomi - a ritenuta d'ac-

INTERVENTI «SCONTATI»
Confermata l'aliquota al 10% per la manutenzione degli edifici a prevalente destinazione abitativa privata

conto secondo le regole ordinarie. È prevista la decommunicazione ai fini Iva dell'attività svolta dai gruppi di acquisto solidale: il punto potrebbe riguardare anche le aggregazioni promosse dagli enti locali. È stato poi rinviato al 2009 l'obbligo di immettere sul

mercato registratori di cassa idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il tema interessa le farmacie comunali, per le quali soltanto è previsto l'obbligo di emissione di scontrini fiscali;

Va inoltre ricordato che a partire dall'entrata in vigore del previsto decreto del ministro dell'Economia, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali dovranno essere effettuate esclusivamente in forma elettronica. Non appartengono al novero delle amministrazioni dello Stato gli enti locali, i quali potrebbero peraltro essere interessati alla vicenda nella loro veste di fornitori di beni e servizi (per la fatturazione dei pasti, somministrazioni degli insegnanti delle scuole statali, ad esempio).

La stretta Iva non guarda più agli arretrati

Massimo Pollini

La Finanziaria 2008, con l'articolo 2, comma 8, torna sull'argomento dei contributi statali agli enti locali per i maggiori costi Iva sostenuti per l'esternalizzazione di servizi non commerciali.

Con questa norma viene risolta la controversa interpretazione della decorrenza del comma 71 della Finanziaria 2007, in base al quale il contributo Iva agli enti locali è limitato ai servizi non commerciali esternalizzati per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti (si veda il Sole-24 Ore del 3 ottobre e del 12 novembre).

Infatti la nuova norma dispone in modo chiaro: a) che la modifica all'articolo 6, comma 3, della legge 488/1999, introdotta dal comma 71, della Finanziaria 2007, trova applicazione dal 1° gennaio 2007 e pertanto dalle certificazioni che gli enti locali medesimi sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008;

b) che le certificazioni rilasciate dagli enti locali in precedenza conservano validità.

Il chiarimento portato dalla nuova norma è di rilevante importanza poiché, in modo certo, esonera gli enti locali dal rimborso di contributi erogati (e in corso di erogazione) a tutto il 2007 e riguardanti il periodo 1° gennaio 1997 - 31 dicembre 2006. Ciò detto, rimane da stabilire quali siano ora i servizi residui da prendere in considerazione agli effetti del contributo statale agli enti locali, posto che in linea di principio i servizi non commerciali sono quelli per i quali non vengono pagati corrispettivi e non viceversa (articoli 1, 4 comma 4, e 13 del Dpr 633/1972 e successive modificazioni).

Si può pensare a servizi pubblici connessi ad esigenze collettive, ma non aventi, per dimensione e/o natura, valenza commerciale. L'attività più rilevante può essere individuata nel servizio smaltimento rifiuti a fronte del

quale venga pagata dagli utenti la Tarsu ed è quindi esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva, come da Risoluzione dell'agenzia delle Entrate in data 12 agosto 2002, n. 278/E.

Altri servizi utili possono essere rinvenuti tra i servizi a domanda individuale elencati, sulla base del Dl 55/1983, convertito nella legge 131/1983, dal Dm 31 dicembre 1983, come modificato dal Dm 1° luglio 2002.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere considerate le seguenti categorie: alberghi diurni, asili nido, case per vacanze, ostelli, colonie, giardini zoologici, illuminazione votiva, locali adibiti a riu-

LA NUOVA DISCIPLINA

Fissata la non retroattività della limitazione rimane da chiarire per quali attività continuano a esistere i contributi statali

nioni non istituzionali, auditorium e palazzi dei congressi. Possono essere ritenute utili anche alte attività rientranti nel campo dei servizi sociali, come l'assistenza domiciliare ed i centri di prima accoglienza.

Sono invece certamente da escludere le attività elencate nella Circolare in data 22 maggio 1976, n. 18, del ministero delle Finanze, in quanto le stesse rientrano nel campo di applicazione dell'Iva.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che il rimborso statale Iva agli enti locali per i servizi esternalizzati subirà, pur escludendo ricadute retroattive e quindi a partire dalle erogazioni 2008, una drastica riduzione. Per contro lo Stato continuerà ad incassare la maggiore Iva pagata dagli enti locali sulla generalità dei servizi non commerciali esternalizzati secondo le disposizioni della originaria legge 488/1999.

Il relativo fondo alimenterà qualche altro «tesoretto» ministeriale?

Benchmark. I riferimenti

Rafforzati gli indicatori Consip per confrontare gli acquisti

Alberto Barbiero

Le amministrazioni locali e le società partecipate possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip per contenere e razionalizzare la loro spesa, rispettando comunque i principi di tutela della concorrenza.

Il rafforzamento del sistema regolativo degli acquisti centralizzati di beni e servizi è definito da alcune disposizioni dell'articolo 2 della Finanziaria 2008, con attenzione particolare per le amministrazioni statali, ma con importanti novità anche per le autonomie locali e per l'ampio settore delle partecipate.

I commi 569 e 570 delineano

un quadro informativo di riferimento, elaborato da ministero dell'Economia e Consip sulla base di dati prodotti dalle amministrazioni centrali, inerenti:

a) il fabbisogno di spesa per beni e servizi acquisibili nel 2008;

b) informazioni sugli acquisti di beni e servizi nel 2005/07.

Da questo complesso di elementi, ministero e Consip provvedono a comporre, tramite il sistema di contabilità gestionale e i sistemi informativi integrati, una serie di indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche

di consumo delle categorie merceologiche, dei parametri dimensionali della singola Pa e dei dati di consuntivo.

Gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile sono messi a disposizione (comma 571) delle amministrazioni statali, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete (www.acquistinretepa.it) quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo prevista dal Dlgs 286/99.

Il più significativo coinvolgimento di altre stazioni appal-

tanti nell'utilizzo delle convenzioni stipulate da Consip per l'acquisizione di beni e servizi è determinato dal comma 573 dell'articolo 2 della Finanziaria, il quale prevede che il ricorso alle stesse può essere realizzato in termini di ampia discrezionalità (comunque facendo salvo il sistema delle centrali territoriali di committenza e con massima garanzia per la tutela della concorrenza) dai soggetti aggiudicatori individuabili in base all'articolo 3, comma 25 del Dlgs 163/2006.

Tra questi sono compresi gli enti locali, le società partecipate e, più in generale, gli organismi di diritto pubblico: tutti possono accedere alle convenzioni oppure optare per procedure autonome di acquisto, secondo i percorsi delineati dal codice dei contratti pubblici, con l'obiettivo il contenimento e la razionalizzazione dei costi.

In relazione alla gestione di

I parametri

Il quadro di riferimento per gli acquisti

Ministero dell'Economia e Consip definiranno i benchmark per la Pa centrale sulla base di

- Fabbisogno di spesa per il 2008
- Storico sugli acquisti 2005/2007

I parametri potranno essere utilizzati anche dalla Pa locale

una gara o di un acquisto in economia, le Pa sono tenute a fare riferimento ai parametri qualità-prezzo delle convenzioni Consip (in base all'articolo 26 del comma 3 della legge 488/99) avranno a disposizione (comma 572 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008) strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei parametri.

La definizione degli strumenti di comparazione è demandata all'Economia e alla Consip, che dovranno metterli a disposizione entro marzo anche per consentire alle amministrazioni il confronto con mercati settoriali o locali. La definizione degli strumenti di comparazione e dei parametri qualità-prezzo permetterà infatti alle Pa intenzionate a procedere ad acquisti in maniera autonoma di sviluppare le indagini di mercato preliminari alle procedure selettive.

Immobili. Le verifiche

Gli inventari vanno aggiornati

Le misure per il migliore utilizzo di alcune tipologie di beni immobili delle amministrazioni devono essere pianificate e determinano la base informativa per un sistema di monitoraggio. La razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle Pa per il contenimento delle spese di funzionamento previsto dall'articolo 2, comma 594 della Finanziaria 2008 riguarda anche gli immobili ad uso abitativo o di servizio. Da questo quadro sono tutta-

destinati a esigenze abitative o di servizio. Per il patrimonio abitativo, particolare attenzione deve essere posta nella correlazione con le strategie inerenti la gestione dell'edilizia residenziale pubblica.

In base al comma 599 dello stesso articolo 2 della legge Finanziaria 2008, le Pa chiamate a elaborare il piano di razionalizzazione, una volta effettuata la ricognizione propedeutica all'adozione degli strumenti di pianificazione, sono tenute a comunicare al ministero dell'Economia un'ampia serie di informazioni relative ai beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali:

L'OBIETTIVO
Il monitoraggio sui fabbricati ad uso residenziale deve riferirsi anche alle dinamiche di mercato per cercare la valorizzazione

a) sui quali vantano a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritirati dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

La comunicazione deve essere effettuata sulla base di criteri e modalità che saranno definiti con un Dpcm entro il prossimo di marzo.

Beni strumentali. Una strategia per la spesa

Piano triennale per razionalizzare i costi di uffici e auto di servizio

L'uso razionale dei beni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio deve essere regolato da strumenti di pianificazione.

L'articolo 2, comma 594 della Finanziaria 2008 finalizza al contenimento delle spese di funzionamento delle amministrazioni l'adozione di piani triennali nei quali devono essere individuate le misure per razionalizzare l'uso di beni e di mezzi di cui fruisce l'organizzazione.

L'OPZIONE «PESATA»

È possibile prevedere anche la vendita di alcune dotazioni che però va valutata in termini di costi e benefici

mobile, strumenti telematici (ad esempio telefax), mezzi per la stampa e la riproduzione (ad esempio fotocopiatrici), strumenti informatici (ad esempio computer, periferiche). Il comma 595 dell'articolo 2 stabilisce che nei piani sulle dotazioni strumentali tecnologiche sono indicate anche le misure per circoscrivere l'assegnazione di telefonini ai soli casi in cui il personale debba assicurarne, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, e solo per il periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso (individuando anche forme di verifica a campione del corretto utilizzo). Le amministrazioni devono anche strutturare piani di razionalizzazione dell'uso delle autovetture di servizio, con il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo.

Rispetto a tale prospettiva, la modulazione operativa richiede un'adeguata valutazione del parco autoveicoli, con necessaria distinzione delle loro condizioni di operatività (ad esempio con rilevazione di usi promiscui).

Il terzo elemento su cui le amministrazioni devono pianificare

le misure di razionalizzazione è il complesso dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. I piani possono anche prevedere (comma 596) la dismissione di dotazioni strumentali e, in tal caso, lo strumento di modulazione gestionale dei beni va corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

La competenza in relazione all'approvazione dei particolari piani nell'ambito delle amministrazioni locali sembra riferibile alla Giunta, in quanto gli stessi hanno caratteristiche di strumenti di pianificazione operativa ed a valenza organizzativa. Tuttavia

l'articolazione pluriennale e le necessarie connotazioni economiche potrebbero consentire la codificazione tra i piani finanziari, rientranti nella competenza del consiglio (articolo 42, comma 2, lettera b) del Tuel. Una volta approvati, i piani vanno pubblicizzati (comma 598) sul sito Web dell'amministrazione.

L'efficacia delle azioni conseguenti alle strategie di migliore utilizzo elaborate negli strumenti di pianificazione triennale deve essere quindi consuntivata annualmente, con trasmissione di una relazione specifica (comma 597) agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

Al.Ba.

Al.Ba.

Finanziaria e Comuni

I TRIBUTI

Barriere. Unioni e convenzioni sono la strada obbligata per svolgere insieme il servizio

Calendario. La Tia si salva solo se adottata prima del varo del Codice ambiente

Limiti europei sulla riscossione

Controllo analogo e vincoli territoriali per le società di gestione delle entrate

PAGINA A CURA DI Luigi Lovecchio

Si ampliano i poteri degli enti locali per il recupero dei tributi evasi, mentre le gare la gestione delle entrate devono conformarsi ai restrittivi orientamenti comunitari. Sotto quest'ultimo profilo, si segnala l'apertura del mercato delle entrate locali agli operatori comunitari che dimostrino, attraverso l'esibizione di un'attestazione rilasciata dallo Stato di stabilimento, di possedere i requisiti previsti per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/97. Si chiude invece, con ogni probabilità, la stagione delle società miste. A partire dal 2008,

che esercita il controllo. La limitazione territoriale, poi, è inesistente nel modello "in house" classico. Come si giustifichi una normativa così penalizzante, nell'ambito di servizi connotati da evidenti finalità istituzionali, è difficile da comprendere. Se i Comuni intendono svolgere in forma associata l'accertamento e la riscossione dei tributi sembra che l'unica strada sia quella della convenzione o dell'unione. Con decreto delle Finanze, entro fine marzo, sarà attivata la possibilità di accedere ai dati in possesso delle Entrate, ai soli incaricati della riscossione delle entrate locali. L'autorizzazione dovrà essere concessa dal direttore dell'Agenzia ai soggetti affidatari della gestione delle entrate (società miste, società in house e privati iscritti all'albo). Questo comporterà, tra l'altro, l'accesso alle informazioni bancarie e finanziarie dei contribuenti, attenuando le differenze oggi esistenti rispetto al sistema gestito da Equitalia. Bisognerà capire se l'accesso ai dati sarà riservato ai soggetti incaricati della riscossione o, come è più logico, comprenderà anche le società incaricate del solo accertamento dei tributi locali. La facoltà si affianca all'accesso dei Comuni all'anagrafe tributaria, contenuto nel decreto attuativo del collegato fiscale 2006 varato poche settimane fa.

INTEGRAZIONE

Dopo l'apertura agli enti dell'anagrafe tributaria si avvia l'accesso degli agenti locali ai dati delle Entrate

L'affidamento a tali società potrà avvenire solo con una doppia procedura a evidenza pubblica: la prima per la scelta del socio privato e la seconda per l'aggiudicazione del servizio. L'affidamento diretto, senza gara, resta quindi possibile solo per le società in house, soggette a pesanti condizionamenti. Deve trattarsi infatti di società interamente pubbliche, sulle quali il socio pubblico eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che realizzano la parte più importante dell'attività con l'ente controllante e che per di più si operano solo nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. La disciplina è quindi molto più restrittiva di quella generale, contenuta nell'articolo 113 del Tuel. La disposizione sulle entrate locali non sembra ammettere una società con capitale sociale suddiviso tra più enti pubblici, poiché prevede un socio unico

È rimasta infine senza effetti l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Dlgs 446/97, dopo che il decreto proroghe ha confermato il potere di avvalersi dell'ingunzione fiscale, in alternativa al ruolo. Il problema, ora, è quello di capire quali previsioni del titolo II del Dpr 602/1973 sono compatibili con l'attività di riscossione delle entrate locali. Certamente è possibile avvalersi di un proprio ufficiale di riscossione per sostituire l'ufficiale giudiziario. Non è chiaro invece se sia applicabile il fermo amministrativo e il pignoramento presso terzi

I casi

L'affidamento della gestione dopo la Finanziaria

A Società interamente dell'ente

- Condizioni necessarie:
- L'ente esercita sulla società un controllo analogo a quello effettuato sulle attività gestite all'interno
 - La società svolge la parte preponderante della propria attività con l'ente di appartenenza
 - Le attività della società sono confinate nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente controllante

B Società miste

- È indispensabile una doppia procedura a evidenza pubblica
- Per la scelta del socio privato
- Per l'aggiudicazione del servizio

C Società che operano in più enti

- Solo due le strade possibili per svolgere il servizio in forma associata:
- La convenzione
 - L'Unione di Comuni

Ici. La nuova detrazione

Sconto in conflitto con i regolamenti

La nuova detrazione statale sull'Ici dell'abitazione principale pone due problemi interpretativi: i rapporti con i poteri regolamentari dei Comuni e le modalità di calcolo dei rimborsi per il minor gettito. La Finanziaria 2008 ha aggiunto il comma 2-bis all'articolo 8 del Dlgs 504/92, che prevede la detrazione d'imposta pari all'1,33 per mille del valore catastale dell'abitazione principale, con un massimo di 200 euro. Lo sconto si aggiunge ai 103,29 euro della "vecchia" detrazione e opera, al massimo, sino a concorrenza dell'imposta dovuta. Se l'Ici sull'abitazione principale è inferiore alla detrazione complessiva spettante, la differenza può essere scomputata dall'imposta dovuta sulle pertinenze dell'abitazione stessa. I Comuni possono elevare la detrazione sino alla totale esenzione dell'abitazione principale (articolo 58 del Dlgs 446/97). Si deve pertanto stabilire come si applica la nuova detrazione, in

presenza di una delibera comunale che abbia elevato lo sconto Ici. La tesi che si sta diffondendo tra gli enti locali è che la nuova detrazione statale si aggiunge sempre alla misura decisa dal Comune. Questo orientamento ha il pregio di armonizzarsi con i criteri per il calcolo dei trasferimenti statali. Per impostare la soluzione del problema, occorre in primo luogo chiedersi se il potere di elevare la detrazione riguarda anche la nuova misura agevolativa o sia limitato al vecchio importo di 103,29 euro. A nostro avviso, non è risolutivo osservare che le previsioni di riferimento richiamano unicamente la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92, trattandosi di previsioni emanate prima dell'istituzione della detrazione aggiuntiva. È invece dirimente rilevare che, se il Comune ha il potere di esentare l'abitazione principale, a maggior ragione ha il potere di elevare la detrazione di legge, intesa come somma delle due compo-

nenti (103,29 euro + 1,33 per mille). Ecco allora che diventa importante verificare come è formulata la delibera. Se l'atto del Comune prevede che la detrazione di legge, senza ulteriori specificazioni, sia elevata, ad esempio, a 250 euro, l'interpretazione che sembra più corretta è che tale importo comprenda anche l'1,33 per mille. Con il corollario che il contribuente dovrà confrontare la detrazione di legge con quella comunale e applicare quella più favorevole. D'altro canto, sotto il profilo logico-giuridico, il regolamento viene dopo l'applicazione integrale del nuovo articolo 8. Per evitare confusioni, sarebbe quindi preferibile adottare per il 2008 delibere che prevedano direttamente l'ammontare dell'incremento della detrazione. Una formula potrebbe essere: «La detrazione di cui all'articolo 8, Dlgs 504/92, è aumentata di 100 euro». I Comuni possono inoltre assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato gra-

tuito a parenti. Se l'assimilazione è stata decisa anche ai fini della detrazione, sembra inevitabile la spettanza della detrazione aggiuntiva dell'1,33 per mille. Se si vuole evitare questa diminuzione di gettito, occorre pertanto intervenire sul regolamento, limitando l'assimilazione all'aliquota ovvero prevedendo l'applicazione della sola detrazione di 103,29 euro. I rimborsi dello Stato hanno le stesse scadenze dei pagamenti Ici (la metà il 16 giugno e l'altra metà il 16 dicembre). La quantificazione avviene sulla base delle detrazioni e delle aliquote vigenti nel 2007. Ne consegue che per tutte le annualità future, i Comuni dovranno continuare ad applicare alla base imponibile di periodo le delibere 2007. Uno dei tanti dubbi che si pongono è se il rimborso riguarderà anche la maggiore detrazione sull'abitazione concessa in uso gratuito, eventualmente deliberata dal Comune nel 2007. A stretto rigore, la risposta dovrebbe essere negativa. In questo caso, infatti, si è in presenza di una perdita di gettito che può essere agevolmente evitata, con una modifica al regolamento comunale.

Rifiuti, il 2008 congela il regime del prelievo

Ancora un anno di stallo per le modifiche al prelievo sui rifiuti. L'articolo 1, comma 166, della Finanziaria 2008, estende infatti all'anno in corso il divieto dei passaggi Tarsu/tariffa e viceversa, già contenuto nel comma 184 della legge 206/2006. La moratoria sulla strada della graduale abrogazione della Tarsu è certamente condivisibile, visto il vuoto legislativo generatosi con il Dlgs 152/2006. L'articolo 238 del Dlgs ha abrogato la tariffa Ronchi (articolo 49 del Dlgs 22/97) e ha previsto l'istituzione di una nuova tariffa, dai contenuti molto innovativi. È infatti disposto che il futuro prelievo debba tener conto anche di indici reddituali. Per la concreta operatività della nuova tariffa è tuttavia necessario un decreto attuativo, di cui non si ha notizia. Allo scopo di evitare vuoti normativi, lo stesso articolo 238 ha previsto che, nelle more della emanazione del decreto, «continuino ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti». A nostro avviso, con tale espressione si è inteso unicamente far salvi i regolamenti comunali di applicazione sperimentale della tariffa Ronchi, già adottati alla data di entrata in vigore del testo unico ambiente (29 aprile 2006). Al di fuori di questi regolamenti, infatti, la tariffa Ronchi deve ritenersi abrogata. Si spiegano così le disposizioni di «blocco» delle due ultime finanziarie: non si può passare a tariffa, poiché mancherebbe la disciplina di riferimento del prelievo. Ciò non toglie, ovviamente, che le strade a disposizione del legislatore sono molteplici, ivi incluso il mantenimento della tariffa, seppure con profonde modifiche. Quest'ultima prospettiva è infatti tornata di attualità dopo che la sentenza 17526/2007 della Corte di cassa-

zione ha riconosciuto natura tributaria alla tariffa Ronchi. Per il 2008, dunque, si deve conservare la medesima tipologia di prelievo che è stata applicata nel 2007. Nel caso in cui il Comune avesse approvato il passaggio a tariffa nel corso del 2007, prima della emanazione della Finanziaria, occorrerà revocare la delibera per ripristinare la tariffa. Deve essere tuttavia chiaro che la disposizione della Finanziaria non vieta di modificare i criteri di determinazione delle tariffe, all'interno del regime applicato nel 2007. Se il Comune nel quale vige la tariffa decide di cambiare il metodo tariffario,

CONFINI DELLA MORATORIA

Sono da revocare le delibere del 2007 che introducono la tariffa ma si possono cambiare i criteri di quantificazione

trasponendo ad esempio in ambito Tarsu il metodo normalizzato di cui al Dpr 158/99, tale scelta è pienamente legittima. Non vale osservare che il suddetto Dpr è stato abrogato dal Testo unico ambiente, poiché nell'esempio proposto il provvedimento del '99 viene utilizzato come semplice criterio tecnico di riferimento. Qualunque sarà il futuro del prelievo sui rifiuti, infatti, una cosa è certa: la legislazione nazionale dovrà ispirarsi al principio comunitario del «chi inquina paga». Questo significa che l'importo richiesto al cittadino dovrà avvicinarsi il più possibile al grado di fruizione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Per evitare quindi brusche variazioni da un anno all'altro, è opportuno programmare una graduale modificazione dei rapporti tariffari.

Enti Locali

Il sistema più efficace e completo per affiancare i professionisti della pubblica amministrazione!

La rivista

Il settimanale dedicato ai dirigenti, ai funzionari e al personale delle Autonomie locali, alle aziende e ai professionisti che operano in questo settore. La rivista fornisce un aggiornamento costante sulle tematiche fondamentali per gli Enti locali, con un flash di tutte le novità e approfondimenti sui temi più caldi nelle varie sezioni.

Le Guide Pratiche

Dossier innovativi approfondiscono ogni settimana uno dei seguenti argomenti:

- Lavoro e Previdenza
- Contabilità e Bilancio
- Fiscalità Locale
- Innovazione e Comunicazione

Diritto e pratica amministrativa

Il mensile affronta, in modo completo e autorevole, tutte le tematiche più articolate e controverse:

- Enti e Società
- Procedimento e Provvedimento
- Appalti e contratti
- Responsabilità e risarcimento
- Contenzioso e giurisdizione

LE RUBRICHE

- La rassegna di giurisprudenza
- La rassegna delle Authority

10 ANNI

1997-2007 DI INFORMAZIONE

COUPON DI ABBONAMENTO

Sì, desidero abbonarmi per un anno a Guida agli Enti Locali a soli € 265,00

(50 numeri della rivista + le Guide Pratiche + Servizi on-line + 11 numeri di Diritto e pratica amministrativa + il sito internet)

Riceverò il bollettino di pagamento direttamente al mio recapito.

L'abbonamento dura 12 mesi e decorre dal primo numero raggiungibile. L'offerta è valida per i nuovi abbonamenti: coloro che sono già abbonati riceveranno un'offerta direttamente al loro recapito.

Cognome e Nome: _____

Professione/Azienda: _____

Cod. Fiscale/P. IVA: _____

Via: _____ N. _____

Cap: _____

Città: _____

Prov.: _____ Tel. Uff.: _____

Tel. Fax: _____

Cell: _____

E-mail: _____

I servizi on line

Nuovi contenuti e servizi sono disponibili sul sito internet www.entilocali.ilssole24ore.com

Nel dettaglio: ■ Le news quotidiane e i documenti ■ Le risposte degli esperti ai quesiti posti dagli abbonati ■ L'archivio in formato PDF dei numeri settimanali e delle guide pratiche ■ Una banca dati della documentazione e dei commenti

Gruppo Il Sole 24 ORE

La cultura dei fatti.

COUPON DA SPEDIRE VIA FAX

al numero (02 o 06) 3022.5402

O IN BUSTA CHIUSA a:

Il Sole 24 ORE - Servizio Abbonamenti

Via Tiburtina Valeria Km. 68,700

67061 Carsoli (AQ)

QUESTA E ALTRE OFFERTE SONO DISPONIBILI SUL SITO

www.shopping24.it

Chiusura contrattuale: la sottoscrizione dell'offerta di diritto a ricevere informazioni commerciali sui prodotti e servizi del Gruppo "Il Sole 24 ORE". Se non desidera ricevere bari la casella "C" informativa in D.Lgs. n. 196/03. Il Sole 24 ORE S.p.A. Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e se lo desidera, per Aggregata o su incarico del gruppo. Posta elettronica: i.ore@ilsole24ore.it. Il Sole 24 ORE è un marchio registrato di Proprietà del Gruppo. Il Sole 24 ORE S.p.A. (Stazione di Mandello, Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano). L'elenco completo e aggiornato di tutti i Responsabili del Trattamento e dell'Offerta Privacy, Via Monte Rosa 91 - 20149 Milano. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli uffici di marketing, all'amministrazione, ai servizi clienti e potranno essere comunicati alle Società del Gruppo per gli stessi fini della raccolta, a società esterne per l'effettuazione dell'offerta e per fini di marketing promozionale ed agli istituti bancari. Consenso: Attraverso il conferimento del suo indirizzo e-mail, del numero di bollette o di bollettino (nei limiti facoltativi) e del suo specifico consenso all'uso di dati strumenti per il fine di informazioni commerciali.

Servizio clienti tel. 02.4587.010

Il Sole 24 ORE

La cultura dei fatti.

www.entilocali.ilssole24ore.com

Finanziaria e Comuni

LE ALTRE NORME

Modifiche fiscali. Prelievo regionale determinato sulla base del conto civilistico

Appalti. Liti alle sezioni specializzate. Divieto di clausola compromissoria

Servizi commerciali, i vantaggi dell'Irap

Sulla base imponibile benefici anche agli enti

Alessandro Garzon

La Finanziaria 2008 cambia la natura e i contenuti dell'Irap. L'imposta è infatti destinata a diventare un vero e proprio tributo regionale, da (re)istituire - a partire dal 2009 - con apposita legge. In questo ambito le Regioni potranno modificare le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni, ma non la base imponibile; resteranno in ogni caso allo Stato le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione del tributo. Da notare, inoltre, che a partire dal 2008 la dichiarazione Irap dovrà essere presentata, in via autonoma, alla Regione (o Provincia autonoma-

ma di base imponibile Irap si rendono in effetti applicabili anche agli enti locali che, in relazione alle attività commerciali svolte, hanno optato per l'applicazione del tributo secondo le regole previste per le società commerciali.

Un percorso travagliato

Fino a oggi il calcolo dell'Irap secondo il metodo commerciale è stato un vero e proprio calvario, soprattutto per le lacune e le contraddizioni della prassi ministeriale.

Si prendano, ad esempio, le istruzioni alla dichiarazione Irap 2007 (sostanzialmente invariate da dieci anni): nello stesso punto 1.3 si afferma, dapprima, che la base imponibile viene desunta dal conto economico civilistico inevitabilmente calcolato per competenza; poche righe oltre si precisa qualcosa di molto diverso: per i soggetti «(...) tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di contabilità pubblica (...) i componenti positivi e negativi di reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica». Il fatto è che i criteri della contabilità pubblica, fra i quali la cosiddetta competenza finanziaria, sono assai diversi da quelli previsti dal Codice civile, e dalla competenza economica in particolare.

Le incertezze in ordine alla individuazione della base imponibile Irap sono state poi amplificate dalla necessità di apportare a essa le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.

Incertezze in ordine alla individuazione della base imponibile Irap sono state poi amplificate dalla necessità di apportare a essa le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.

Le incertezze in ordine alla individuazione della base imponibile Irap sono state poi amplificate dalla necessità di apportare a essa le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale.

NUOVI CONTENUTI

Proprio su questo punto si innesta la Finanziaria: a partire

I settori incentivati

Le attività dei Comuni che godono di vantaggi Irap

- 1 Asili nido
- 2 Trasporto scolastico
- 3 Gestione di impianti sportivi
- 4 Refezione scolastica
- 5 Assistenza domiciliare anziani

L'altalena degli sconti

Le modifiche sulla base imponibile Irap che interessano gli Enti locali

Diventano deducibili	
●	I canoni di locazione, a prescindere dai vincoli di durata
●	Le spese di manutenzione e riparazione
●	Gli ammortamenti sulle autovetture
Restano indeducibili	
●	Costi per il personale dipendente e assimilato
●	Perdite su crediti e per costi di prestazioni occasionali

dall'esercizio 2008 la base imponibile Irap viene determinata sulla base del conto economico civilistico, senza alcuna ulteriore necessità di variazioni in aumento/diminuzione di natura fiscale.

Sotto il profilo pratico ne deriva che:

- i terreni non si dovranno ammortizzare, dal momento che la loro utilità non si esaurisce nel tempo;
- gli ammortamenti relativi alle autovetture saranno integralmente deducibili, senza alcuna limitazione di carattere fiscale;
- i canoni di locazione saranno deducibili, a prescindere dai vincoli alla durata del contratto previsti dal Tuir;
- le spese di manutenzione e riparazione sui beni propri saranno integralmente deducibili;
- la rateizzazione quinquennale delle plusvalenze prevista dal Tuir sarà irrilevante ai fini Irap.

Restano ferme, per altro verso, alcune situazioni di specificità inderogabili ai fini Irap. In particolare:

- i costi per il personale dipendente e assimilato restano indeducibili, a prescindere dalla classificazione in conto economico;
- l'indeducibilità, inoltre, per le perdite su crediti, oltre che per i costi relativi a prestazioni occasionali e ad obbligazioni di fare e/o permettere.

La Finanziaria ha infine abrogato il precedente articolo 11, comma 2 del Dlgs 446/97, che prevedeva la non concorrenza ai fini Irap del recupero degli oneri del personale distaccato: resta a questo punto da chiarire come si potrà (dovrà) ovviare alla duplicazione di tassazione che sembra inevitabilmente derivarne.

La stretta sulla Pa

Per incentivare l'innovazione, è previsto

- Il taglio degli stanziamenti alle amministrazioni che non usano la posta elettronica certificata per il 50% degli invii
- Un monitoraggio del Cnipa sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale

L'obbligo di utilizzare il protocollo Voip per la telefonia

Carta elettronica, nuova promessa per il 2008

Andrea Paternostro

Sul fronte dell'innovazione la Finanziaria si concentra sulla Pa centrale, ma detta regole che possono offrire spunti anche per gli enti locali. In particolare, la manovra prevede un taglio del 30% del budget per la corrispondenza e la bolletta telefonica alle amministrazioni che non adatteranno soluzioni tecnologiche per risparmiare. Una spinta per affrettare l'adozione del Voip e della posta elettronica certificata.

L'introduzione dell'obbligo di adottare il Voip avviene con un'aggiunta al Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) prevista dal comma 591 dell'articolo 2 della Finanziaria 2008. Il risparmio stimato è di 25 milioni per quest'anno, 140 per il 2009 e 286 a regime, dal 2010. Le modalità attuative saranno definite entro due mesi con un decreto del ministero dell'Innovazione, di concerto con i colleghi dell'Economia e delle Comunicazioni.

Dal 1° gennaio ("e comunque a partire dalla scadenza dei contratti di fonia in corso"), quindi, gli uffici della Pa sono tenuti ad adottare questi strumenti, pena la riduzione - nell'esercizio finanziario successivo di ciascun budget. Quanto alla posta elettronica, si legge nel comma 589, l'inadempimento «in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata» farà scattare i tagli. A fine ottobre, le "caselle" elettroniche contate dal Cnipa erano già 122 mila e 10.200 i domini per la firma digitale, che consente di rendere legali le comunicazioni.

Quest'anno dovrebbe esserci anche il "decollo" della carta d'identità elettronica, disponibile in tutta Italia a 20 euro, che potrà essere usata in alternativa alla firma digitale per accedere ai servizi pubblici in rete. Monitoraggi e verifiche saranno svolti dal Centro nazionale per l'informatica nella Pa. Una serie di incontri già in corso tra le Regioni e lo staff del ministero dell'Innovazione permetteranno di definire "di concerto" come attuare i nodi regionali del Spc. Per questo la Finanziaria ha stanziato 31,5 milioni (0,51% dell'anno 2008) che saranno ripartiti tra il Cnipa e le Regioni. Il programma, concordato con queste ultime ed esaminato dalla Commissione di coordinamento, dovrà poi essere approvato per decreto.

Sugli arbitrati la proroga apre alla revisione

Le Pa e le società partecipate dal 1° luglio 2008 non potranno inserire clausole compromissorie nei contratti per appalti di lavori, servizi o forniture o stipulare compromessi relativi agli stessi appalti.

L'efficacia del divieto di ricorso agli arbitrati, prevista dall'articolo 3, commi 19 e 20, della Finanziaria 2008 è stata posticipata di sei mesi dall'articolo 15 del Dl 248/2007, affinché la competenza in materia di risoluzioni di controversie relative ai contratti di appalto sia devoluta alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, istituite presso i tribunali e le corti di appello in base al Dlgs 168/2003.

La scelta attuata con il Dl millenproroghe evidenzia l'intento del legislatore di definire un quadro di riferimento che consenta al contenzioso derivante dai contratti per l'esecuzione di lavori e l'acquisto di forniture o servizi di essere trattato in un percorso con maggiori garanzie nell'ambito del giudizio ordinario.

Le sezioni specializzate acquisiscono una competenza ulteriore rispetto a quelle individuate dall'articolo 3 del Dlgs 168/2003, divenendo destinate di tutte le controversie civili derivanti dall'esecuzione di appalti di Pa o società partecipate.

Una volta esaurito il periodo transitorio, il divieto diventerà pienamente efficace e le clausole su arbitrati e compromessi comunque stipulati saranno nulle (determinando illecito disciplinare per il soggetto che li abbia sottoscritti e responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti). Tale prospettiva sanzionatoria costituisce sollecitazione per una complessiva revisione dei capitolati in fase di predisposizione per gare da indire nel 2008, dai quali dovrebbero essere espunte clausole compromissorie o di rinvio

ad arbitrati, a favore di clausole con generale rinvio alla competenza del giudice ordinario. Altrettanto importante appare una ricognizione dei contratti in essere, per verificare le modalità di risoluzione delle controversie scelte dalle parti, in relazione all'attuazione delle ulteriori disposizioni previste dal pacchetto normativo.

Il differimento dell'applicazione previsto dall'articolo 15 del Dl 248/2007 riguarda infatti anche il comma 21 dell'articolo 3 della legge 244/2007, in base al quale le amministrazioni devono declinare la competenza arbitrale (se prevista da clausole compromissorie) per i contratti relativi ad appalti di lavori, for-

IL TEMPO DELLE SCELTE

Lo slittamento riguarda anche i contratti in essere e permette agli enti di ripensare le forme di tutela giudiziaria

niture e servizi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge stessa e per le cui controversie i relativi colui arbitrali non si siano ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007.

Lo stesso comma prevede infatti che dalla data di comunicazione dell'abbandono della competenza arbitrale operi esclusivamente la giurisdizione ordinaria.

I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge 244/2007 (quindi dovendosi considerare tale termine con riferimento alla piena efficacia delle norme, ossia dal 1° agosto 2008), decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Al.Ba.

ANCI RISPONDE

1. La prestazione di servizi (articolo 3, commi da 53 a 56)

L'articolo 3, commi da 53 a 56 della Legge finanziaria 2008, stabilisce che l'affidamento di incarichi di studio, di ricerche o di consulenze a soggetti terzi, possa avvenire solo se riconducibili a programmi approvati dal Consiglio dell'ente. Questa norma si deve applicare agli incarichi per prestazioni di servizio, quali ad esempio il servizio di biblioteca, il servizio presso l'ufficio commercio, i servizi presso l'ufficio ambiente e territorio?

Secondo quanto previsto dal comma 55 dell'articolo 3 della legge 244/2007 tutti gli incarichi aventi natura autonoma a soggetti esterni all'amministrazione, che abbiano le caratteristiche di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, devono essere inseriti nel programma approvato dal consiglio comunale di cui all'articolo 42 del Tuel. Non riteniamo, invece, che vadano inseriti nel programma consiliare gli incarichi di natura autonoma aventi le caratteristiche di collaborazione coordinata e continuativa, che, a norma del successivo comma 56 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 vanno inseriti solo nel Regolamento degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta, che ne definisce criteri, limiti e modalità per l'affidamento.

2. Le collaborazioni coordinate e continuative (articolo 3, comma 55)

È possibile ricorrere alle Co.co.co per attività di assistenza e sostegno di alunni disabili presupponendo e richiedendo una formazione universitaria?

In caso di documentata assenza di personale interno avente le caratteristiche richieste e individuando soggetti con particolare specializzazione universitaria, si ritiene che si

possa procedere all'affidamento di incarichi per l'assistenza di alunni disabili.

3. Gli incarichi a pubblici dipendenti (articolo 3, commi 55 e 56)

Il concetto di soggetto estraneo all'amministrazione indicato nell'articolo 3 commi 55 e 56 della Legge finanziaria 2008 cui vanno applicate le nuove regole in materia di incarichi e consulenze comprende anche il personale appartenente a una pubblica amministrazione che viene incaricato di uno studio, consulenza, ricerca o collaborazione da altra pubblica amministrazione? Si ritiene che per «soggetto estraneo all'amministrazione» debba intendersi qualunque soggetto estraneo all'amministrazione conferente l'incarico.

4. Gli incarichi di studio ricerca e consulenza (articolo 3, commi 55, 56)

Quali sono in concreto gli incarichi di studio, ricerca e consulenza previsti dall'articolo 3, commi 55 e 56 della Legge finanziaria 2008? Qual è la sorte di tali contratti qualora abbiano scadenza nel corso dell'anno 2008? Si rimanda a quanto già chiarito dalla Corte dei conti nella delibera 15/2/05, n. 6/CONTR/05 avente a oggetto le «Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (articolo 1, commi 11 e 42)». In tale deliberazione, la Corte chiarisce che «Gli incarichi di studio possono essere individuati con riferimento ai parametri indicati dal Dpr 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello

svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. Gli incarichi di ricerca, invece, presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione. Le consulenze, infine, riguardano le richieste di pareri ad esperti. Si ritiene che i contratti in scadenza nel corso del 2008, stipulati in vigenza della precedente normativa, continuino a mantenere la loro efficacia fino alla scadenza naturale. Ammettere infatti un eventuale effetto caducante delle disposizioni della Finanziaria 2008 nei confronti dei contratti in essere significherebbe compromettere ogni principio di affidamento e buona fede.

5. La copertura di posti vacanti (articolo 3, comma 79)

Un ente locale con dotazione organica inferiore alle 15 unità, in virtù del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 79, punti 1 e 9 della Finanziaria 2008, può sostituire un dipendente andato in pensione, per un periodo superiore a 90 giorni? A parere di chi scrive, il comma 9 del novellato articolo 36 del Dlgs 165/2001, che così recita «Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa

della sua sostituzione», consente agli enti ivi citati assunzioni a termine per periodi superiori a 3 mesi e dunque in deroga al disposto di cui al comma 1 solo ed esclusivamente per la sostituzione dei dipendenti temporaneamente assenti e non anche dei dipendenti cessati.

6. Le convenzioni (articolo 3, comma 79)

Le convenzioni tra enti per l'utilizzo di personale rientrano nei limiti e divieti riferibili, alla luce della Finanziaria 2008, alle assunzioni a tempo determinato? Si ritiene che le convenzioni per l'utilizzo di personale, poiché non implicano l'ingresso di nuovo personale nella pubblica amministrazione ma riguardano l'uso di personale già nei ruoli della Pa, non rientrano tra i limiti previsti dal novellato articolo 36 del Dlgs 165/01.

7. Il limite delle assunzioni a termine (articolo 3, comma 79)

Il piano delle assunzioni 2007 che questo ente locale ha approvato, prevede tra l'altro l'assunzione di alcune unità di personale a tempo determinato per periodi ben superiori a 3 mesi. Le procedure concorsuali per tali assunzioni sono in corso e il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 31 dicembre scorso. Alla luce delle previsioni della Legge finanziaria 2008 (che limita le assunzioni a tempo determinato a periodi non superiori a 3 mesi) è possibile completare tali assunzioni e stipulare i relativi contratti di lavoro individuale, magari avvalendosi anche del comma 86 dell'articolo 3? Si ritiene che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, il principio secondo cui è normalmente applicabile la *ius superveniens* alle fasi procedurali ancora in itinere, valga anche per i procedimenti

concorsuali ed è applicabile di regola, salva l'eventualità di una difforme manifestazione di volontà legislativa mediante apposite norme transitorie e salvo il principio della intangibilità delle situazioni giuridiche ormai consolidate. A tal proposito si cita la sentenza del Tar Lazio n. 7047/2002, nella quale il giudice amministrativo chiarisce che: «Ciascuna fase del procedimento amministrativo, salvo che non sia diversamente disposto, è retta dalla normativa vigente al momento del suo svolgimento, per cui, ove nel corso di una fase procedimentale intervenga una modifica della relativa disciplina, questa trova immediata applicazione nella fase in svolgimento, se non ancora conclusa...». Si ritiene quindi che i contratti a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008 devono necessariamente rispettare il disposto di cui all'articolo 3, comma 79 della legge n. 244/07.

8. I contratti di formazione e lavoro (articolo 3, comma 79)

I contratti di formazione e lavoro sono ammessi dalla disciplina limitativa posta dalla Legge finanziaria 2008, nonostante il loro carattere di specialità rispetto alla mera configurazione di rapporti di lavoro flessibile, nonché in considerazione della proroga al 31/12/2008, di quelli in scadenza, disposti dalla medesima legge? Il Cfl è disciplinato, per quanto concerne il settore pubblico, dall'articolo 3 del Dlgs 726/84, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 16 del Dl 299/94, convertito, con modificazioni, dalla legge 451/94. Si rammenta, infatti, che il comma 9 dell'articolo 86 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (decreto Biagi) ha espressamente previsto che «La vigente disciplina in materia di

contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei confronti della pubblica amministrazione.» e dunque la nuova disciplina dettata dal decreto medesimo in materia di contratti di inserimento non trova applicazione nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi delle sopra menzionate disposizioni legislative il contratto di formazione e lavoro nel comparto Regioni e autonomie locali ha trovato adeguata disciplina contrattuale nell'ambito del Ccnl 14/9/00, all'articolo 3. Il contratto di formazione lavoro, quindi, nasce nell'ambito di disposizioni di legge finalizzate al «sostegno ed incremento dei livelli occupazionali»; la successiva disciplina contrattuale, ovviamente, ha mantenuto inalterate le originarie finalità per il quale il Cfl è stato concepito; testimonianza ne è il fatto che il comma 19 dello stesso articolo 3 prevede una sanzione espressa a carico degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, ai quali non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro. È evidente quindi che tale particolare tipologia contrattuale sia da annoverarsi tra gli strumenti privilegiati di ingresso stabile nella pubblica amministrazione più che tra le forme contrattuali flessibili di lavoro potenzialmente foriere di «precarariato». Sembra quindi che la disciplina del Cfl di cui all'articolo 3 del Ccnl 14/9/00, per le ragioni sopra esposte, continui a trovare applicazione anche dopo l'entrata in vigore della modificazione dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001.

9. I contratti di somministrazione (articolo 3, comma 79)

Un lavoratore, utilizzato con il somministrato da luglio 2007 a gennaio 2008, può nuovamente essere riutilizzato per ulteriori tre mesi? In caso di risposta positiva può essere riutilizzato senza soluzione di continuità o si deve osservare l'interruzione prescritta per le assunzioni di lavoro subordinato dal Dlgs 368/01? Poiché la nuova normativa in tema di rapporti di lavoro flessibile di cui al comma 79 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 non consente l'utilizzo del medesimo lavoratore già utilizzato con contratto flessibile, non si ritiene possibile impiegare lo stesso soggetto già in regime di somministrazione.

10. La proroga in attesa della stabilizzazione (articolo 3, commi 92 e 94)

Come deve essere interpretato il comma 92 dell'articolo 3 della Finanziaria 2008 in relazione al comma 94 dello stesso articolo il quale prevede la possibilità di stabilizzazione in un triennio? Abbiamo in servizio personale con contratto a tempo determinato scadente il 31/12/07 in virtù di contratti stipulati prima del 28/09/07. Tali dipendenti hanno maturato al 31/12/2007 mediamente circa 24/30 mesi di servizio. È possibile avvalersi per loro del comma 92, articolo 3 della Finanziaria 2008 fino alla maturazione del triennio? Il comma 92 prevede che, in attesa del completamento delle procedure di stabilizzazione, comunque le amministrazioni possano continuare a utilizzare il personale che, avendo già maturato il requisito tre anni, si presume sarà stabilizzato. Si ritiene infine che il comma 92 operi solo per il personale che ha già maturato il requisito dei tre anni.

11. La trasformazione dei contratti di formazione lavoro (articolo 3, comma 100)

Il 31 dicembre 2006 è stato stipulato un contratto di formazione lavoro che, tenendo conto dei giorni di malattia aventi effetto sospensivo, scade il 12 gennaio 2008. Alla luce delle disposizioni delle Leggi finanziarie 2007 e 2008, ossia l'articolo 1, comma 528 della legge 296/2006 e l'articolo 3 comma 100 della legge 244/2007, è possibile trasformarlo oppure opera per esso la proroga ex lege prevista dalla Finanziaria 2008? Si ritiene che nel rispetto del comma 57 della Finanziaria 2007 (come modificato dal comma 120 articolo 3 della Finanziaria 2008), oppure se ente non sottoposto al patto, nel rispetto del comma 562 della Finanziaria 2007, (come modificato dal comma 121 articolo 3 della Finanziaria 2008), l'ente possa procedere alla conversione del Cfl in quanto la proroga costituisce una possibilità per gli enti che non rispettano le menzionate disposizioni ma non opera ex lege.

«Il Sole-24 Ore del lunedì» pubblica in questa rubrica una selezione delle risposte fornite dall'Ancai ai quesiti (che qui appaiono in forma anonima) degli amministratori locali. I Comuni possono accedere al servizio «Ancai-risponde» - solo se sono abbonati - per consultare la banca dati, porre domande e ricevere la risposta, all'indirizzo Internet Web www.ancitel.it. I quesiti non devono, però, essere inviati al Sole-24 Ore. Per informazioni, le amministrazioni possono utilizzare il numero di telefono 06762911 o l'e-mail ancirisp@ancitel.it.



Le Guide

Norme e tributi

Lunedì 28 gennaio 2008

MANOVRA ED ENTI LOCALI

- Le modalità di calcolo degli obiettivi del Patto
- Le novità sui tributi e i criteri di compensazione per i Comuni
- Le norme sul personale, i costi della politica e l'affidamento di incarichi e consulenze

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

SOMMARIO

1 PATTO DI STABILITÀMeno vincoli con i conti in ordine **3****2 BILANCI**Strumenti finanziari sotto esame **6****3 TRIBUTI**L'Ici alla prova delle compensazioni **10****4 COSTI DELLA POLITICA**A dieta Consigli e Comunità montane **14****5 COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI**Da razionalizzare le spese per gli uffici **20****6 SOCIETÀ PARTECIPATE**La bussola sono le finalità istituzionali **25****7 PERSONALE**Doppio regime sulle assunzioni **27****8 LE ALTRE NORME**Il trasporto pubblico trova nuovi fondi **36**LA FINANZIARIA
PER GLI ENTI LOCALI**DIRETTORE RESPONSABILE**

Ferruccio de Bortoli

INSERTO A CURA DI

Carmine Cossiga e Gianni Trovati

Il Sole-24 ORE

Più controlli «figli»
delle polemiche

Anche quest'anno la Finanziaria propone agli enti locali un ricchissimo menu di norme, che accanto ai capitoli «classici», dagli aspetti finanziari alla disciplina dei tributi, intervengono su discipline di dettaglio relative ai temi più svariati. Un'agenda dettata soprattutto dalle polemiche degli ultimi mesi, che puntualmente si sono tradotte in norme che introducono (o provano a introdurre) una più fitta maglia di controlli.

A questa logica rispondono ad esempio i commi 381-383 dell'articolo 1, che chiedono agli enti locali che sottoscrivono strumenti finanziari derivati di certificare la consapevolezza dei rischi assunti e di indicare in una nota al bilancio gli effetti finanziari legati all'operazione. La norma discende direttamente dalle polemiche sull'abuso dei derivati esplose negli ultimi mesi, ma per tradursi in un controllo effettivo dovrà trovare norme attuative puntuali e stringenti. Altri interventi figli del dibattito più recente sono quelli sui costi della politica in senso ampio, da quelli sugli organi istituzionali dell'ente ai nuovi limiti alla creazione e al mantenimento delle partecipate. Fino all'obbligo di pianificare le consulenze e di inviare i relativi regolamenti alla Corte dei conti.

In queste pagine vengono passati in rassegna tutti i commi della Finanziaria che interessano gli enti locali, con un dettagliato commento che ne mette in luce il significato e le modalità applicative per gli operatori degli enti.

Patto di stabilità

1

Meno vincoli con i conti in ordine

ARTICOLO 1, COMMA 379 - Modifiche al Patto di stabilità interno

379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del

comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce ina-

dempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'Interno e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».

 COMMENTO

Le modifiche apportate dalla Finanziaria 2008 comportano riflessi sui saldi di finanza pubblica relativamente a quanto previsto dai commi 678-bis, 679-bis e 681-bis della Finanziaria per il 2007.

lettera a): le disposizioni del 2007, integrate e corrette con il disegno di legge 2008, valgono anche per l'anno 2010;

lettere b e c): rimangono invariati i coefficienti stabiliti con la Finanziaria 2007 validi ai fini della determinazione dell'obiettivo. Per il 2010, i coefficienti sono quelli già determinati per il 2009;

lettera d): il nuovo comma 679-bis esclude dal concorso alla manovra gli enti che, nel triennio 2003-2005, hanno un saldo di cassa positivo. Per tali enti, il saldo programmatico per il 2008 è quindi pari al saldo medio 2003-2005 calcolato non più in termini di cassa e di competenza, ma esclusivamente in termini di competenza mista (somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti). Dal 2008 il monitoraggio riguarda solo un saldo e non più due come per gli anni precedenti;

lettera e): il nuovo comma 681 ribadisce che, per il 2007 i saldi rilevanti devono essere calcolati sia in termini di competenza che di cassa mentre, a decorrere dal 2008 l'unico saldo rilevante è

quello calcolato con il metodo della competenza mista; la norma chiarisce che gli introiti ottenuti aumentando le aliquote dell'addizionale Irpef, sbloccate dalla Finanziaria 2007, concorrono al conseguimento degli obiettivi.

È poi introdotto un nuovo comma 681-bis che, oltre a non far concorrere alla manovra gli enti con saldo positivo, introduce due correttivi ulteriori, per evitare penalizzazioni agli enti "virtuosi":

■ Solo per il 2008, gli enti che presentino un saldo medio 2003/2005 di competenza mista

– Positivo

– Superiore al saldo di cassa

possono scegliere di calcolare il saldo programmatico con le vecchie regole (cassa e competenza).

■ Gli enti che hanno registrato nel triennio base entrate straordinarie in conto capitale derivanti dalla dismissione di patrimonio immobiliare e mobiliare incassate per un importo superiore al 15% delle entrate finali al netto della riscossione di crediti, possono ridurre gli obiettivi programmatici 2008-2010 di un importo pari alla differenza tra l'ammontare degli eccessi al limite del 15% e quello del contributo annuo determinato dai commi 678 e 679 solo se tale differenza è positiva.

lettera f): individua la competenza mista come criterio su cui calcolare, a decorrere dal 2008, il saldo medio 2003-2005. Per

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

l'anno 2007 è confermato sia il saldo di cassa che il saldo di competenza;

lettera g): è sostituito integralmente il comma 684. La nuova formulazione della norma impone un allegato al bilancio di previsione che dimostri il rispetto del patto di stabilità, ovviamente in termini di competenza mista. Il prospetto sarà quindi formato dagli stanziamenti relativamente alla parte corrente e da una previsione dei flussi di cassa, per la parte in conto capitale;

lettera h): introduce pesanti sanzioni in caso di inadempimento ai fini del monitoraggio. In particolare, il riformulato comma 685 stabilisce che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Per gli enti commissariati, la mancata

comunicazione al ministero della loro situazione, determina l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità;

lettera i): per rendere monitorabile in tempi brevi il nuovo saldo misto, si rende necessario un decreto che stabilisca i contenuti e le modalità per monitoraggio gli accertamenti e gli impegni di competenza. Il sistema che sarà individuato si affiancherà a Siope;

lettera l): la mancata trasmissione entro il 30 marzo di ogni anno della certificazione relativa al rispetto o meno del patto di stabilità, costituisce inadempienza del patto di stabilità interno;

lettera m): il nuovo comma 686-bis stabilisce che, qualora si registrino prelevamenti dai conti della Tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il ministero dell'Economia adotta misure di contenimento dei prelevamenti.

ARTICOLO 1, COMMA 385 - Saldo finanziario ai fini del Patto

385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti

dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

COMMENTO

Anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal 2008 il riferimento per il Patto di stabilità può essere il saldo

finanziario anziché il tetto alla spesa, se la sperimentazione avviata lo scorso anno ha raggiunto risultati positivi in termini di finanza pubblica.

ARTICOLO 1, COMMA 386 - Enti commissariati

386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi

degli articoli 141 e 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

COMMENTO

È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2007, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, invece, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 3, COMMA 137 - Spese per i miglioramenti contrattuali

137. In relazione a quanto previsto dalle intese e accordi di cui al comma 131, per le Regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di

personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

 COMMENTO

Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per

l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

Bilanci

2

Strumenti finanziari sotto esame

ARTICOLO 2, COMMA 1 - Scioglimento dei Consigli

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizio-

ni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

 COMMENTO

Confermate per il 2008 le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2005), che prevedono lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata

approvazione del bilancio. Esse sono applicabili anche all'ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del Dlgs 267/2000.

ARTICOLO 1, COMMI 381-384 - Strumenti finanziari

381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia. Il ministero dell'Economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

383. La Regione o l'ente locale sottoscrittore degli stru-

menti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

COMMENTO

I contratti su strumenti finanziari, anche derivati, sottoscritti da Regioni ed enti locali devono basarsi sulla massima trasparenza contrattuale. Devono avere le informazioni ed essere redatti in base alle indicazioni che saranno specificate da un decreto del ministro dell'Economia, da emanare sentite la Consob e la Banca d'Italia. Al ministero dell'Economia il compito di verificare la conformità dei contratti ai modelli del decreto. La Regione o

l'ente locale sottoscrittore deve espressamente attestare di aver preso in considerazione i rischi e le caratteristiche dello strumento proposto, e una nota allegata al bilancio dovrà indicare gli oneri legati agli strumenti finanziari sottoscritti. Il rispetto di queste regole rappresenta elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti, e la loro violazione deve essere segnalata alla Corte dei conti.

ARTICOLO 2, COMMA 8 - Oneri di urbanizzazione

8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una

quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore a un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

COMMENTO

Viene confermata, ed estesa al triennio 2008-2010, la normativa in deroga che consente di utilizzare il 50% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico dell'edilizia per la spesa

corrente, e una quota ulteriore non superiore al 25 per cento esclusivamente per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 2, COMMA 9 - Iva su esternalizzazioni

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1° gennaio

2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

COMMENTO

La norma chiarisce che il nuovo limite dei rimborsi statali all'Iva pagata dagli enti per le esternalizzazioni dei servizi, confinato dalla Finanziaria 2007 ai soli servizi per i quali è previsto il pagamento di una tariffa, non è retroattivo (come invece appariva dalle note redatte dal ministero dell'Interno) ma è valido solo a

partire dal 1° gennaio 2007, e si applica quindi alle certificazioni che gli enti locali devono presentare entro il 31 marzo 2008. Viene fatta salva la validità delle certificazioni presentate in precedenza.

ARTICOLO 2, COMMA 13 - Avanzi di amministrazione

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

sono aggiunte, infine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

COMMENTO

La norma introduce nel Tuel (articolo 187, comma 2) la previsione che gli avanzi di amministrazione possano essere utilizzati anche per l'estinzione anticipata di prestiti. Si completa così lo sblocco di

queste risorse, introdotto dal DL 181/2007 (articolo 11), che prevede una copertura statale alle penali pagate dagli enti per estinguere anticipatamente i prestiti con l'utilizzo di queste risorse.

ARTICOLO 2, COMMA 2 - Trasferimenti erariali

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni

ni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

COMMENTO

I contributi a favore degli enti locali sono attribuiti a ogni ente nella stessa misura prevista per il 2007 ridotta dei tagli compensativi dell'extraggettito Ici stimati in 784 milioni di euro per il 2008 e 819 milioni di euro per il 2009, nonché

dei tagli connessi alla riduzione dei costi della politica per 313 milioni di euro per i comuni e le province e di 33,4 milioni per il 2008 e di 66,8 milioni per il 2009 per le comunità montane.

ARTICOLO 2, COMMI 16 E 31 - Tagli ai trasferimenti

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni

di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

COMMENTO

Il fondo ordinario è ridotto di 33,4 milioni per il 2008 e di 66,8 milioni per il 2009, per i risparmi di spesa che si dovrebbero ottenere con la razionalizzazione delle Comunità montane. Un ulteriore taglio di 313 milioni, a partire dal 2008, si produce per i risparmi di spesa che si dovrebbero conseguire con la riduzione dei costi degli organi di rappresentanza. In sede di ripartizione delle risorse, si terrà

conto dei risparmi di spesa effettivamente conseguiti da ogni singolo ente, sulla base di certificazioni prodotte dagli enti stessi. Dei 313 milioni tagliati, 213 saranno impiegati a copertura finanziaria dell'abolizione dei ticket sanitari sulla diagnostica, mentre 100 sono destinati a incrementare i finanziamenti per i piccoli Comuni, a meno che i risparmi effettivi conseguiti tagliando i costi della politica risultino inferiori al previsto, e quindi riassorbano queste risorse.

ARTICOLO 2, COMMA 10 - Fondi per i piccoli Comuni

10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «25 per cento».

COMMENTO

Sono modificati i criteri per l'assegnazione delle risorse (55 milioni) destinate a interventi di natura socio-assistenziale nei piccoli Comuni con un'elevata presenza di popolazione anziana. In

particolare, è abbassato dal 30% al 25% il "peso" della popolazione ultrasessantacinquenne necessario per ottenere i contributi.

Tributi

3

L'Ici alla prova delle compensazioni

ARTICOLO 1, COMMI 5-6 - Detrazioni Ici sulla prima casa

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'im-

posta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

COMMENTO

È introdotta una ulteriore detrazione Ici per l'abitazione principale pari all'1,33 per mille della base imponibile Ici, con un tetto di 200 euro. Dall'agevolazione sono esclusi castelli, ville e case di lusso. Si tratta di un ulteriore importo rispetto alla detrazione in vigore (103,29 euro). Non è fissato quindi un importo che va scontato dall'imposta, ma si indica la maggiore detrazione sotto forma di aliquota dell'1,33 per mille rispetto al valore che il catasto riconosce dell'immobile. La norma fissa però un tetto. Il maggiore sconto ulteriore non potrà essere superiore a 200 euro. La nuova

detrazione si aggiungerà a quella esistente con un diverso metodo.

A partire dal 2009, inoltre, i Comuni potranno introdurre temporaneamente (tre o cinque anni) un'aliquota agevolata, inferiore a quella base del 4 per mille, per le unità abitative oggetto di interventi per la creazione di energia elettrica o riscaldamento da fonti rinnovabili.

La detrazione Ici per la prima casa di applica anche ai separati o divorziati non assegnatari della casa coniugale, che però non siano proprietari di un'altra casa nello stesso Comune.

ARTICOLO 1, COMMI 8 E 287 - Compensazioni dei tagli Ici

8. In relazione alle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai Comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

287. L'ammontare del trasferimento compensativo ricono-

sciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun Comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

COMMENTO

La minore imposta causata dalla nuova detrazione sarà rimborsata dallo Stato. Entro il 30 aprile, i Comuni dovranno inviare al ministero dell'Interno una certificazione (definita con decreto dal Viminale entro il 28 febbraio) per la quantificazione del gettito perso. Il 50% sarà trasferito ai Comuni in coincidenza con la scadenza dell'acconto Ici (16 giugno) e l'altro 50% in coincidenza con il saldo (16 dicembre). Entro il 31 maggio

dell'anno successivo saranno trasmessi anche gli eventuali conguagli (secondo le modalità da stabilire con decreto del Viminale entro il 30 giugno). L'ammontare di trasferimenti compensativi e conguagli è determinato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007. Nelle Regioni e Province autonome sono questi enti a occuparsi dei trasferimenti compensativi.

ARTICOLO 1, COMMA 275 - Fabbricati strumentali Coop agricole

275. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lette-

ra e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».

COMMENTO

Per ottenere i requisiti di ruralità ai fini fiscali, le costruzioni strumentali allo svolgimento dell'attività

agricola destinate all'agriturismo è disciplinato dalla legge 96/2006.

ARTICOLO 2, COMMA 4 - Esclusione delle restituzioni Ici

4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai Comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993,

n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

COMMENTO

È esclusa la restituzione dell'Ici eventualmente versata dagli imprenditori agricoli per i fabbricati strumentali all'attività

agricola secondo quando previsto dall'articolo 42-bis del Dlgs 159/2007.

ARTICOLO 1, COMMA 166 - Proroga del regime Tarsu

166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte

le seguenti: «e per l'anno 2008»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

COMMENTO

Anche per l'anno 2008 è prorogato il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per il 2006.

Prorogati al 31 dicembre 2008:

– il termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;

– il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche;

– il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità;

– il termine di applicazione delle tariffe per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti in Campania.

ARTICOLO 1, COMMI 224-225 - Disposizioni sulla riscossione

224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;

che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;
b) il comma 6 è abrogato.

225. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'agenzia delle Entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'agenzia delle Entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

COMMENTO

La norma applica i principi comunitari di libera concorrenza all'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Queste attività possono essere affidate a società a capitale interamente pubblico solo se l'ente è in grado di esercitare su di esse il "controllo analogo" e che la società realizzi la parte preponderante della propria attività con l'ente affidatario. In alternativa il servizio può essere affidato alle società italiane iscritte all'albo o agli operatori europei che attestino (con certificazione) di possedere requisiti analoghi a quelli delle società italiane iscritte all'albo.

Gli eventuali soci privati delle società devono essere scelti tra i soggetti iscritti all'albo oppure tra gli operatori europei. Gli effetti dell'abrogazione del comma 6 dell'articolo 52 del Dlgs 446/97 sono annullati dal Dl milleproroghe, che conferma la possibilità di effettuare l'ingiunzione anche per i soggetti diversi da Equitalia Spa e sue controllate.

Un decreto dell'Economia, entro il 31 marzo, definirà le modalità di accesso ai dati dell'anagrafe tributaria da parte dei soggetti affidatari della riscossione delle entrate locali.

ARTICOLO 2, COMMA 7 - Pubbliche affissioni

7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«Articolo 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I Comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai principi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pub-

blicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per Provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

COMMENTO

I Comuni che riservano il 10% degli spazi totali per le pubbliche affissioni a soggetti non profit continuano a disporre, per quegli spazi, dell'esenzione dal diritto sulle

pubbliche affissioni. Sono riaperti i termini per la sanatoria delle violazioni del diritto alle pubbliche affissioni.

ARTICOLO 1, COMMA 153 - Sanzioni da Codice della strada

153. All'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di som-

me, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

COMMENTO

Dal 1 gennaio 2008 gli agenti della riscossione possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme di spettanza comunale relative alla violazione al Codice della strada riferibili

esclusivamente a cartelle di pagamento notificate entro 2 anni dalla consegna del ruolo.

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 1, COMMA 154 - Sanatoria responsabilità

154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle Province e dei Comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governati-

vi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

COMMENTO

Le disposizioni di sanatoria contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 concernenti i tributi e le altre entrate di spettanza degli enti locali si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità

amministrative dei concessionari della riscossione. Le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del Dlgs 112/1999 causano la perdita del diritto al discarico anche nelle ipotesi sopra menzionate.

Costi della politica

4

A dieta Consigli e Comunità montane

ARTICOLO 2, COMMI 23-32 - Organi di rappresentanza

23. All'articolo 47, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

24. All'articolo 81, comma 1, del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle Province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei Comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle Comunità montane e delle unioni di Comuni, nonché i membri delle giunte di Comuni e Province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

25. All'articolo 82 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai Comuni capoluogo di Provincia, e delle Comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle Province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della Provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di Comuni, dei consorzi fra enti locali e delle Comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un Comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della Comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

«Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di Provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

26. L'articolo 83 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate,

se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

27. L'articolo 84 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del ministro dell'Interno e del ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

29. All'articolo 17 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circo-

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

scrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sotto-commissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territo-

riale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il ministro dell'Economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.

COMMENTO

La norma introduce misure di contenimento della spesa determinate attraverso la modifica degli articoli 47, 81, 82 e 83 del Tuel. In particolare:

- le giunte vengono ridotte da 16 a 12 componenti (il nuovo tetto entra in vigore con le prossime elezioni amministrative);
- l'aspettativa è limitata al sindaco, ai presidenti di Province, consigli comunali e provinciali, Comunità montane e unioni di Comuni, nonché ai membri delle giunte di Comuni e Province. I consiglieri non ne hanno più diritto, e quelli che si trovano in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura;
- i consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle Comunità montane hanno diritto a percepire esclusivamente un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni e il loro ammontare non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;
- nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali;
- viene eliminata la possibilità di opzione, da parte dei consiglieri, del gettone in indennità;
- viene introdotto il divieto di cumulo tra gettone e indennità in caso di contemporanea partecipazione a enti diversi;
- i parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza;
- al presidente e agli assessori delle unioni di Comuni, dei consorzi fra enti locali e delle Comunità montane sono attribuite le

indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per il Comune avente maggiore popolazione tra quelli facenti parte dell'unione di Comuni, del consorzio fra enti locali o delle Comunità montane;

- l'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 11 dell'articolo 81 è disposto con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di Provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee.

Sono esclusi dalla facoltà di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso e gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto;

- gli amministratori non percepiscono alcun compenso, tranne l'indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate delle varie forme associative degli enti locali, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche;
- agli amministratori in missione sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del ministero dell'Interno e del ministero dell'Economia e finanze, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali. Non è più prevista la facoltà del consiglio di sostituire l'indennità di missione con il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

- è necessaria la preventiva autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione;
- agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate;
- è consentita l'adesione ad una unica forma associativa,

comunque denominata, tra convenzioni, consorzi, unioni e Ato, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra Comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata;

- le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

ARTICOLO 2, COMMI 33-38 - Duplicazione di funzioni

33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali e alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

34. I Comuni e le Province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie e organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra Comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le Regioni adotta-

no disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle Province fissate dall'articolo 19 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, secondo modalità determinate dalle Regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

38. Per le finalità di cui al comma 33, le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i principi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i principi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle Province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla Provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle Regioni o alle Province

interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni a una delle forme associative tra Comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna Regione con provvedimento comunicato al ministro dell'Economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

COMMENTO

Lo Stato e le Regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

I Comuni e le Province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie e organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

Entro un anno, le Regioni provvedono alla riduzione a tre del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra Comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. In alternativa, possono disporre la soppressione o il riordino, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione, le Regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo (Regione, Provincia e Comuni), disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti e facendo

salva la potestà di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti. Il personale dipendente dai Consorzi passa alle dipendenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni, secondo modalità determinate dalle Regioni, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni.

In attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e la soppressione dei consorzi che presentino squilibri di bilancio o esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative. Fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, le Regioni hanno l'obbligo di procedere, entro il 1° luglio 2008, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, individuando prioritariamente nei territori provinciali gli ambiti ottimali, ovvero, in caso di ambiti interprovinciali, attribuendo le medesime funzioni a Regioni e Province sulla base di appositi accordi. In alternativa, le funzioni potranno essere attribuite a una delle forme associative tra Comuni composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso. Le economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione di tali riordini sono destinate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

ARTICOLO 2, COMMI 16-22 - Comunità montane

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. Le Regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con

proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno a

un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella Regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti principi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei Comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è

minore di 500 metri; nelle Regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque Comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque Comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun Comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei Comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole Regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

22. Le Regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 e in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i Comuni succedono alla comunità montana soppresa in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

COMMENTO

Entro il 30 giugno 2008, le Regioni provvedono con proprie leggi al riordino della disciplina delle comunità montane, in modo da garantire la riduzione a regime delle spese di funzionamento per un importo pari almeno a un terzo della quota del fondo ordinario assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione. Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e la riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti.

L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. In caso di mancata attuazione del prescritto riordino da parte della Regione, scatta la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e di

quelle costituite da meno di cinque Comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei Comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell'esecutivo delle comunità, rispettando il principio di tutela delle minoranze. In caso di eventuale soppressione di comunità montane, le Regioni ne disciplinano gli effetti giuridici conseguenti, comprese le determinazioni inerenti la ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data dell'1° gennaio 2008.

Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i Comuni succedono alla comunità montana soppresa in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto, anche processuale, e in relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 2, COMMA 12 - Uffici unici di avvocatura

12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'ar-

ticolo 30 del medesimo Testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

 COMMENTO

Gli enti locali possono istituire convenzioni per creare uffici unici di avvocatura. Ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs 267/2000, le convenzioni devono stabilire i fini, la

durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Costi delle amministrazioni | 5

Spese per gli uffici da razionalizzare

ARTICOLO 2, COMMII 569-576 - Acquisti di beni e servizi

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al ministero dell'Economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del ministero dell'Economia e delle finanze e di Consip Spa.

570. Il ministero dell'Economia e delle finanze, avvalendo-

si di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori e i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del ministero dell'Economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il ministero dell'Economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, a esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

576. Il ministro dell'Economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

COMMENTO

Entro il 28 febbraio 2008 (e il 31 dicembre dell'anno precedente per gli anni successivi) le Pa centrali e locali dovranno inviare al ministero dell'Economia un prospetto con la previsione dei fabbisogni di beni e servizi a cui si applica il Codice dei contratti (Dlgs 163/2006). I prospetti devono essere conformi allo schema pubblicato sul Portale degli acquisti in rete di Economia e Consip.

Sulla base dei prospetti, entro marzo il ministero dell'Economia individua con decreto i beni e servizi non oggetto di convenzione Consip per i quali le pubbliche amministrazioni (escluse le scuole, le università e le istituzioni educative) devono ricorrere a Consip in qualità di stazione appaltante. La procedura si applica agli acquisti inferiori alla soglia comunitaria.

ARTICOLO 2, COMMI 588-602 - Spese per beni strumentali

588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa) effettua, anche a campione, azio-

ni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal Cnipa, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non econo-

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

mici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro delle Comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All'articolo 78 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonìa in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi "Voce tramite protocollo Internet" (Voip) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip.

2-ter. Il Cnipa effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro delle Comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che cerchiano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa

verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'agenzia del Demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al ministero dell'Economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritirati dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

COMMENTO

Anche i Comuni e le Province sono interessati da alcune delle norme contenute in questi commi, finalizzate al contenimento dei costi dei beni strumentali alle Pubbliche amministrazioni. In particolare:

- la cilindrata media delle autovetture di servizio non potrà superare i 1.600 centimetri cubici;
- vanno adottati piani triennali per il contenimento delle spese

relative a beni strumentali agli uffici e ai beni immobili delle amministrazioni. Ogni anno va inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione con il monitoraggio su queste azioni di contenimento;

- sulla base di criteri che saranno stabiliti con Dpcm, le amministrazioni devono comunicare al ministero dell'Economia i beni immobili a uso abitativo o di servizio su cui vantano disponibilità o diritti reali a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3, COMMI 19-24 - Arbitrati

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici e alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il ministro delle Infrastrutture e il ministro della Giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni e i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al ministero della Giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

COMMENTO

La norma vieta alle Pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici e alle società pubbliche, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi per oggetto lavori,

forniture e servizi o, relativamente agli stessi contratti, di sottoscrivere compromessi. In virtù del Dlmilleproroghe, il divieto scatta solo a partire dal 1° luglio 2008.

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 3, COMMI 54-57 - Consulenze

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

COMMENTO

L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, o di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi e il limite massimo della spesa annua. Le disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca e consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari

costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le amministrazioni pubbliche sono tenute, in base all'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 54 dell'articolo 3, a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

ARTICOLO 3, COMMA 59 - Assicurazioni

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o a enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere effi-

cacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

COMMENTO

Sono nulli i contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall'espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità per danni causati allo Stato o a ad altri enti pubblici e alla responsabilità contabile. I contratti in corso alla data del 1°

gennaio 2008 cessano di avere efficacia il 30 giugno 2008. Gli amministratori che pongano in essere nuovi contratti o proroghino quelli attualmente in essere e i beneficiari della copertura assicurativa sono tenuti a risarcire – a titolo di responsabilità amministrativa – una somma pari a 10 volte l'ammontare dei premi complessivamente previsti dal contratto nullo.

Società partecipate

6

La bussola sono le finalità istituzionali

ARTICOLO 3, COMMI 27-32 - Limiti alla creazione di partecipate

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a

seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

COMMENTO

Tutte le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti locali, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Sempre ammessa, invece, la

costituzione di società che producono servizi di interesse generale. Ammessa anche la partecipazione in tali società, previa autorizzazione dell'organo competente con delibera motivata.

Alle stesse amministrazioni è fatto obbligo cedere a terzi, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2008, le società e le partecipazioni vietate.

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

ARTICOLO 2, COMMA 461 - Utenti dei servizi pubblici

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

- a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità a intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
- b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio

erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

- d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
- e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi e associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte e osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
- f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

COMMENTO

I gestori di servizi pubblici locali titolari di contratti di servizio con gli enti locali devono emanare una Carta della qualità dei servizi che indichi gli standard di qualità fissati dal contratto di servizio e le modalità per gli utenti di accedere ai dati, porre reclamo e ricorrere alla conciliazione o alle vie giudiziarie. La Carta deve indicare inoltre le modalità di rimborsi all'utenza.

L'adeguatezza dei parametri deve essere sottoposta a monitoraggio periodico, con la partecipazione delle associazioni rappresentative dell'utenza.

Un sistema di monitoraggio permanente deve vigilare sul rispetto degli standard di qualità, e una sessione annuale di verifica deve dare conto di reclami, proposte e osservazioni giunte da parte dei cittadini.

Personale

7

Doppio regime sul reclutamento

ARTICOLO 3, COMMI 86-122 - Disciplina delle assunzioni

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 31, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali

risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il perso-

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

nale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archi-

visti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del ministero per i Beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (Pon Atas) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il ministero degli Affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di

quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del ministro delle Attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 59 dell'11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il ministero della Giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della Regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del ministero della Giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insiste il deposito dismesso».

COMMENTO

Le assunzioni di personale autorizzate per il 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della Finanziaria 2005 possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. Le graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale per la Pubblica amministrazione restano valide nei 3 anni successivi alla pubblicazione, con salvezza di termini di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Per fronteggiare «indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza» è possibile procedere ad assunzioni per gli anni 2008 e 2009 anche da parte delle amministrazioni interessate da processi di stabilizzazione del personale.

Per i dipendenti pubblici assunti con contratto di lavoro a tempo parziale è previsto che la trasformazione in lavoro a tempo pieno possa avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti imposti dalle disposizioni in tema di assunzioni.

L'anzianità triennale ai fini della stabilizzazione può maturare entro il 28 settembre 2007. Tutte le PA devono adottare, sentiti i sindacati e fatti salvi gli accordi con essi intervenuti, entro il 30 aprile il piano delle stabilizzazioni in cui comprendere i dipendenti a tempo determinato con anzianità triennale ed i co.co.co con anzianità triennale presso lo stesso ente ed in servizio alla data dello 1 gennaio 2008, fermo restando l'obbligo di riserva in loro favore di almeno il 60% delle assunzioni a tempo determinato decise dall'ente.

Nel 2008 le Pubbliche amministrazioni possono prevedere nei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non

dirigenziale che abbia maturato almeno 3 anni di esperienza di lavoro subordinato presso pubbliche amministrazioni, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007. Per i co.co.co che hanno almeno 3 anni di anzianità, tale periodo può essere calcolato come servizio prestato nei concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato.

Si rammenta che in base all'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 gli organi di revisione contabile degli enti locali devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate. La Finanziaria 2008, nell'integrare i commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, precisa che le eventuali deroghe devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) che l'ente, se soggetto al patto di stabilità, lo abbia rispettato nell'ultimo triennio;
- b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento per gli enti non soggetti al patto di stabilità;
- c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento per gli enti non soggetti al patto di stabilità.

ARTICOLO 3, COMMI 76-85 - Incarichi e lavoro flessibile

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

"Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). -1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro

subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costi-

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

tuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infiggibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrono urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le Pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o

attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le Pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

COMMENTO

Viene modificato l'articolo 7 del decreto 165/2001 che disciplina il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione. La modifica introdotta, infatti, circoscrive in maniera ancora più puntuale i soggetti cui possono essere conferiti tali incarichi, che devono essere «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», salvo che per i nuclei di valutazione. Secondo quanto previsto dal comma 6 ter dello stesso articolo 7, tali disposizioni costituiscono per gli enti locali norme di principio cui gli stessi sono tenuti ad adeguarsi in sede di regolamentazione delle modalità di conferimento degli incarichi esterni.

Il conferimento di incarichi di studio, di ricerca e di collaborazione da parte degli enti locali deve essere preceduto dall'adozione di un programma approvato dal consiglio. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici deve dettare le regole per il conferimento di tali incarichi ed il limite di spesa. Il regolamento deve essere inviato entro 30 giorni alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Rimane inalterato l'obbligo per gli enti sottoposti al patto di stabilità, che per il triennio 2007-2009 procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, di riservare una quota non inferiore al 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

Le Pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con le sole eccezioni per gli uffici di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 267/2000, ossia al personale al servizio degli uffici di staff del sindaco e per i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche. È infatti modificato l'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, che di fatto preclude l'utilizzo delle forme di lavoro flessibile nella Pubblica amministrazione se non

per esigenze stagionali e per periodi non superiori a tre mesi. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle 15 unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le esigenze stagionali, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea (in comando) di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabile. Resta invariato l'obbligo di inviare al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

Le amministrazioni che violano le disposizioni concernenti l'utilizzo di personale flessibile non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione. Come già previsto attualmente, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.

Le pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti locali, non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

ARTICOLO 2, COMMI 549-552 - Lavoratori socialmente utili

549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive

per il lavoro in favore delle Regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il ministero del Lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il ministro del Lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

Comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le Regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (Asu), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in Asu, nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550,

nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i pro-fili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei Comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle Asu e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzioni a tempo determinato.

552. Il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai Comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle Regioni in attuazione della legge 17 mag-gio 1999, n. 144.

COMMENTO

È stabilito un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per la stabilizzazione degli Lsu nelle Regioni Obiettivo 1. Il ministero del Lavoro può istituire convenzioni, nel limite di spesa di 55 milioni di euro, con i Comuni per stabilizzare i lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Gli enti locali possono procedere alla stabilizzazione degli Lsu in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale. Il ministero del Lavoro provvede con decreto annuale alla copertura degli oneri.

ARTICOLO 3, COMMI 138-150 - Rinnovi contrattuali

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo

11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il ministero dell'Economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 17 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale,

gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il ministero dell'Economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

COMMENTO

A decorrere dall'anno 2008 agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno è destinata, con finalità perequative e solidaristiche, una quota di 5 milioni di euro nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del Dpr 4 dicembre 1997, n. 465 per il rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 e la valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali

Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento dei predetti obiettivi anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

Sono coperti per le amministrazioni statali ed autorizzati per le altre PA i maggiori oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del biennio 2006/2007; per gli enti sottoposti al patto di stabilità tali oneri vanno al di fuori di tale calcolo.

Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Altre norme

8

Il trasporto trova nuovi fondi

ARTICOLO 2, COMMI 89-90 - Espropri

89. Al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, aggiornata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L)»;

b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37»;

c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»; d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».

90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

COMMENTO

La norma modifica i criteri di calcolo dell'indennità di esproprio bocciati dalle sentenze 348 e 349/2007 della Corte costituzionale. Secondo i nuovi parametri l'indennità di esproprio va calcolata sulla base del valore venale del bene, che può essere:

- diminuito del 25% se l'esproprio è finalizzato a interventi di natura economico-sociale;
- aumentato del 10% nei casi in cui:

- l'accordo di cessione sia stato concluso;
 - l'accordo di cessione non sia stato concluso per ragioni non imputabili all'espropriato;
 - sia stata offerta all'espropriato un'indennità provvisoria che, aggiornata, sia inferiore all'80% di quella definitiva.
- I nuovi criteri si applicano alle procedure di esproprio in corso, ad eccezione di quelle in cui l'indennità di esproprio sia stata accettata o sia ormai irrevocabile.

ARTICOLO 1, COMMI 295-310 - Trasporto pubblico locale

295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle Regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna Regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna Regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna Regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna Regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:

- a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;
- b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;
- c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;
- d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile

2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è attribuita alle Regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le Regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle Regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle contenute nel presente comma.

300. È istituito presso il ministero dei Trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei ministeri competenti, delle Regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del set-

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

tore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.

301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dei Trasporti e con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna Regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 296.

303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del ministero dei Trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le

modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del ministro dei Trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del ministro dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: «c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

307. Al ministero dei Trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle Regioni a statuto ordinario dal ministero dell'Economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito com-

LA FINANZIARIA PER GLI ENTI LOCALI

plativo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

310. L'articolo 3, comma 1, del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legge, nonché quelle

che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

COMMENTO

È riconosciuta alle Regioni ordinarie una compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, attribuita mensilmente. È istituito presso il ministero dei Trasporti un Osservatorio nazionale sulle politiche di Tpl, e con decreto del ministro dei Trasporti saranno definite le modalità di monitoraggio.

È istituito un Fondo per la promozione e lo sviluppo del Tpl (113 milioni nel 2008, 130 nel 2009 e 110 nel 2010) destinato per il completamento delle opere in corso (20%) e per il finanziamento di nuove opere, subordinate però alla presenza di parcheggi di interscambio.